

I MILLE VOLTI DELLA VIOLENZA NELLE RELAZIONI PERICOLOSE : QUANDO IL NEMICO E' IN CASA

SOMMARIO Premessa. PARTE I – La violenza ed il suo modo di essere. 1 – Della violenza in generale; 2 – La violenza nelle sue possibili declinazioni: la violenza di genere; 3 – La violenza contro i minori e la violenza assistita; 4 le violenze domestiche: i maltrattamenti contro i famigliari; 5 - I maltrattamenti di carattere morale e psicologico. Lo stato di abbandono e l' abuso dei mezzi di correzione; 5 -1 Ingiurie, minacce e violenza materiale; 6 – I maltrattamenti e le violenze di carattere materiale: percosse lesioni e mutilazione di genitali; 6 – 1 Dalla violazione delle libertà personali agli abusi sessuali in generale e contro i minori; 7 – Le condotte esterne alla coabitazione: gli atti persecutori; 8 L'omicidio ed il femminicidio; 9 – I maltrattamenti famigliari e la connessa problematica del concorso di norme. PARTE II – La vittimologia. 1 – La figura della vittima: dalla denuncia alla protezione attraverso l' ascolto; 2 – La valutazione degli indici di rischio. PARTE III Le migliori prassi in materia di indagini preliminari e di misure precautelari e cautelari. 1 – La fase delle indagini preliminari; 2 - le indagini per pedopornografia e abusi sessuali in danno dei minori; 3 – La fase precautelare; 4 – L' allontanamento del minore; 5 – La fase cautelare e le misure di prevenzione e tutela per i reati di maltrattamento e molestia; 6 – La tutela amministrativa dell' ammonimento del Questore. Conclusioni

Premessa

La violenza ha da sempre contraddistinto nella storia dell' umanità una delle possibili e sempre presenti forme di relazione tra gli uomini attraverso cui stabilire rapporti di forza e di potere tra questi.

La morale borghese, con Sorel poggiava addirittura sul principio di rispettabilità della violenza come un segno delle origini ancestrali dell'uomo, così che la violenza non è solo un elemento insito nell'anima umana, ma può anche essere un efficace mezzo di lotta politica.

Peccato che di tutto ciò non è possibile nessuna spiegazione allorché quella stessa violenza la cogliamo in quelle che dovrebbero essere relazioni affettive vuoi all' interno di mura domestiche che dovremmo per antonomasia definire amiche, vuoi ancora al di fuori di esse. E' una tragica realtà evidenziata purtroppo dalla ricorrente cronaca di tutti i giorni che nella violenza vengono a culminare molti, troppi rapporti ancora diseguali tra i sessi o, come oggi si dice, fondati sul genere.

Sono i dati statistici a fornirci un vero e proprio bollettino di guerra in ordine ai fenomeni della violenza domestica in generale così come contro le donne in particolare.

Nella nostra modernissima società occidentale, sia pure statistiche sicure non ve ne siano, secondo gli ultimi dati ufficiali Istat risalenti al 2014 sappiamo che 6 milioni e 788 mila donne hanno subito nel corso della loro vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e stando quindi sempre a quei dati soltanto in Italia ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di stuprare una donna mentre una ne viene uccisa ogni 3.

E non è che a livello internazionale vada meglio. Secondo fonti statistiche ONU una donna su tre, al mondo, è stata picchiata, forzata ad avere rapporti sessuali, o ha comunque subito abusi almeno una volta nella sua vita.

Numeri drammatici e che pure hanno il merito di denunciare la portata del fenomeno e che cominciano ad erodere quel numero oscuro di reati che si consumano nel silenzio assordante delle relazioni domestiche, in una malcelata idea di possesso dell' uomo sulla donna ove troppo spesso il termine non accettato di una relazione finisce nel sangue nonostante qualcuno ancora si ostina a chiamarlo amore.

Giustamente Diana Russel ci ricordava che se gli uomini quasi sempre muoiono per mano di altri uomini, le donne, troppe donne, muoiono per mano dei propri partner.

La realtà è che, nel cambiamento generale dei costumi e della società, si sta assistendo ad un fenomeno sociale sempre più drammaticamente evidente ove, a fronte di un evidente processo di emancipazione della donna, si frappone il "pensiero debole" del' altro sesso, troppo spesso a corto di argomenti e per il quale la risposta violenta finisce per rappresentare purtroppo l' unica forma di rivalsa.

PARTE I

LA VIOLENZA ED IL SUO MODO DI ESSERE

1 - Della violenza in generale

Da un punto di vista clinico, l'O.M.S. nel 1996 ebbe a definire la violenza come l'utilizzo intenzionale della forza fisica, del linguaggio (anche non verbale), ovvero del potere (minacciato o reale), contro un'altra persona, contro un gruppo o anche contro se stessi, che determini, o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare nella parte offesa, alternativamente o congiuntamente, un danno psicologico, un cattivo sviluppo della personalità, un senso di privazione, ovvero, nel caso di violenza fisica, lesioni più o meno gravi o, alle estreme conseguenze, la morte.

Sotto il profilo soggettivo dal lato passivo del rapporto, e quindi dalla parte delle vittime della violenza, trovano sovente posto le fasce socialmente maggiormente deboli della società rappresentate dalle donne, dai minori, dagli anziani, dagli omosessuali senza contare infine quelle affette da forme più o meno gravi di disabilità.

La violenza in definitiva è intesa oggi come la risultante di una condotta, sia materiale che verbale, che comporti per la parte offesa indifferentemente una sofferenza fisica o anche solo psicologica o morale, ovvero ancora, in ultima analisi, un condizionamento della relativa libertà o dello stile di vita. In quest' ultimo caso si suole distinguere tra forme di violenza assoluta o materiale, attraverso cui può ottenersi l' assoggettamento totale ed incondizionato della vittima, a forme di violenza di carattere morale con le quali alla parte offesa vengono comunque apparentemente lasciati spazi di scelta più o meno libera: come dire *coactus voluit, sed voluit*.

In altri casi nei confronti del soggetto aggressore si suole parlare di un vero e proprio *raptus*, quale momentanea incapacità di intendere e di volere che varrebbe ad escludere l' imputabilità dell' autore medesimo. Eppure a ben

vedere in psicologia ed in psichiatria detto meccanismo pare non esistere, così che l'ordinamento giustamente continua a sanzionare quelle condotte penalmente rilevanti connotate da forme di violenza per le quali il Codice civile ed il Codice penale pongono una serie di norme a tutela.¹

Da un punto di vista giuridico pertanto, con l'evoluzione del diritto, seppure la violenza non trovi una definizione espressa in nessun testo normativo, essa tende a perdere sempre più il requisito essenziale della materialità a beneficio della non meno pernicioso violenza verbale o immateriale o, come si suol dire, *sine substantia*. E' stato infatti ritenuto sussistere la violazione dell' art. 8 della Convenzione di Istanbul e la violazione dell'art. 3 (trattamenti inumani e degradanti), anche la violenza psicologica, o immateriale, e non solo quella fisica.²

In entrambi i casi, sia che si tratti di violenza materiale, così come si tratti di violenza psicologica, questa assume sempre i caratteri della illiceità in esito alla violazione di un diritto soggettivo perfetto come quello della personalità e/o della fisica incolumità, estrinsecandosi essenzialmente in una condotta da potersi sicuramente definire tra quelle *contra jus* in aperta violazione del principio del *neminem ledere*, e, quindi, oggetto di un giudizio di pubblica riprovazione.

Relativamente agli abusi psicologici, questi consistono nell'uso di vari comportamenti verbali tendenti ad isolare la vittima, sminuendone l'autostima, attraverso i maltrattamenti, le critiche costanti e ripetute, le minacce e gli insulti, tali da renderla timorosa e dipendente dall'abusante. Si veda i casi delle vittime di bullismo o *cyberbullismo*, o i maltrattamenti contro le donne o i minori.

Tali atti di prevaricazione includono ad esempio il controllo costante della persona e dei suoi beni, il divieto di avere qualsivoglia rapporto esterno o anche solo di poter studiare o lavorare fuori di casa con il risultato di isolarla dalla famiglia e dagli amici ed estrometterla in ultima analisi da ogni vita di relazione.³

In alcuni casi le continue violenze possono poi rarefarsi in via direttamente proporzionale alla paura instaurata nella vittima che, completamente sottomessa ed al fine di evitare il ripetersi della violenza, tende ad obbedire al suo aggressore al quale basterà anche solo minacciare verbalmente il male temuto per ottenerne la piena soggezione.

Quando si parla di violenza, sia pure declinata nelle sue varie forme che vanno da quella di carattere generale a quella di genere, a quella domestica o ancora di quella contro i minori, si tratterà piuttosto di contestualizzare la stessa nella misura in cui questa si estrinseca, caso per caso, per poterla cogliere vuoi in un ambito di rapporti familiari, vuoi nelle relazioni socio affettive, vuoi infine quando questa si estrinseca al di fuori di questi.⁴

¹ Sul punto, si veda FORNARI U., *Follia transitoria : il problema dell'irresistibile impulso e del raptus omicida* Milano, Raffaello Cortina, 2014; BRESCIA G. *La donna violata : casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce, Grifo, 2012; WAVE, *Protect: identificazione e protezione delle vittime ad alto rischio di violenza di genere. Una panoramica*, in www.wavenetwork.org, 2011

² Su questo vedi da ultimo Corte europea diritti dell'uomo, sent. 26 marzo 2013, n. 33234 in *Cassazione Penale* 2013, 10, p. 3711 e ss. Sull' argomento vedi pure STRAUSS M.A., GELLES R.J., *Intimate violence*, Simon & Schuster Inc., New York, 1988, pp. 57 e ss.

³ Anche le forme di violenza economica consistenti nel far venir meno nella vittima i più elementari mezzi di sostentamento contribuiscono infatti, direttamente o indirettamente, a creare situazioni di dipendenza, privandola della possibilità di decidere e di agire autonomamente secondo i propri desideri e le proprie scelte di vita. Si veda CORRADI C., *I modelli sociali della violenza contro le donne*, Franco Angeli, Milano, 2008.

⁴ MAGGIORI L., *Omicidi di donne e bambini vittime della violenza in contesti familiari, affettivi o di sfruttamento della prostituzione. Indagine sulla stampa italiana, Casa delle donne per non subire violenza*, in www.casadonne.it, Bologna, 2006

Per quel che riguarda infine le cause della violenza, sia essa di genere che contro i minori, queste ben possono essere attribuite a motivi storico-culturali, piuttosto che a cause patologiche. È importante, piuttosto, riconoscere la violenza come una parte strutturale e culturale delle società di tipo patriarcale: lontani dall'essere episodiche esplosioni di rabbia, gli abusi sulle donne per esempio si rivelano come una modalità di controllo delle vittime concepita, come un mezzo per il mantenimento dello *status quo* e delle stabili relazioni di forza tra gli uomini.

2 - La violenza nelle sue possibili declinazioni: la violenza di genere

Una specificazione della violenza è quella altrimenti nota, come “violenza di genere” per indicare per l'appunto quella indirizzata in modo sproporzionato contro le donne in quanto tali, e quindi di una forma di violenza basata essenzialmente sul genere.

Il genere in questo caso per il vero non va confuso con l'identità o specificità sessuale, dato che in ciascun individuo questa è una risultante variabile tra il sesso biologico alla nascita, l'orientamento sessuale (che può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale) ed infine l'identità di genere (ovvero il genere a cui “ci si sente” di appartenere) e che può coincidere o meno col sesso biologico.⁵

Lo stesso preambolo della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, definisce la violenza contro le donne come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini impedendone la loro piena emancipazione.⁶

⁵ Sono le teoriche femministe nordamericane ad aver utilizzato per prime a metà degli anni '70 il termine *gender* per riferirsi all'organizzazione sociale del rapporto tra i sessi, al fine di ribadire la qualità fondamentale storica delle distinzioni basate sul sesso. Secondo *Joan Scott* il genere è una categoria sociale imposta a un corpo sessuale ed in quanto tale è un fattore primario del manifestarsi delle relazioni di potere. Vedi PEZZINI B., *Il diritto e il genere della violenza (dal codice Rocco alla Convenzione di Istanbul)*, in *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata*, 2015 pp. 7 ss.; SCOTT J. W., *Il genere: un'utile categoria di analisi storica*, in *Rivista di storia contemporanea*, IV, 1987, pp. 51 ss. e, dello stesso Autore, *Genere, politica, storia*, Viella, Roma, 2013, pp. 320 ss.; PITINO A., *I percorsi della parità di genere in Italia: voto, lavoro e protezione dalla violenza tra Costituzione, leggi ordinarie, giurisprudenza costituzionale e Unione Europea*, in *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata*, 2015, pp. 3 ss.

⁶ Per quanto concerne la violenza di genere il primo testo normativo che vi fa riferimento è la “*Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne*”, adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu il 7 novembre 1967 la cui efficacia vincolante è stata data sulla base di una convenzione *ad hoc* prevista dalla Comunità internazionale (C.E.D.A.W. *Convention Eliminating All Forms of Discrimination Against Women*), adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dal nostro Paese con la l. n. 132/1985. Un documento che rappresenta a tutt'oggi il principale testo normativo di diritto internazionale sui diritti delle donne in virtù del quale gli Stati si impegnarono a sancire la parità di genere nelle loro legislazioni nazionali, anche se si dovrà attendere la Dichiarazione di Vienna ed il Programma d'Azione adottati nel 1993 con la risoluzione n. 48/104 al termine dei lavori della II° Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, per l'istituzione di un Comitato di 23 componenti, denominato Comitato sull'Eliminazione delle Discriminazioni Contro le Donne, per imporre e monitorare il rispetto delle norme sancite nella CEDAW alla quale nel 1999 l'Assemblea Generale dell'ONU ha affiancato un Protocollo facoltativo che allinea la Convenzione ai principali testi internazionali in materia di diritti umani e fornisce più chiare possibilità di ricorso al Comitato Cedaw in caso di violazioni. Il protocollo prevede, peraltro, che il Comitato possa avviare di propria iniziativa, e quindi anche in assenza di denunce, una procedura d'indagine sui casi di violazione particolarmente gravi. Il Protocollo facoltativo è entrato in vigore il 22 dicembre 2000 e l'Italia vi ha aderito il 29 ottobre 2002. Ma la vera e propria tappa in materia di tutela per le donne è stata rappresentata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 49/2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), che si è proposta di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. Pur essendo stata firmata da 32 Paesi, attualmente

In effetti, la violenza, e la violenza di genere in particolare, costituisce una patologia, tanto antica quanto diffusa, profondamente radicata e trasversale a tutte le latitudini geografiche, alle varie appartenenze etniche, ai ceti sociali per finire alle stesse religioni.

A ben vedere essa costituisce una patologia, che generalmente matura all'interno di un rapporto sociale ordinario e tuttavia impostato sulla persistenza di stereotipi di genere e di relazioni di potere asimmetriche tra i sessi che non trova, a fronte di una recente specifica normativa di contrasto, una vera e propria definizione normativa all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, e s'inserisce piuttosto nel quadro del diritto internazionale umanitario.⁷

Essa si estrinseca principalmente attraverso forme di violenza psicologica che si risolvono tuttavia in vere e proprie forme di violenza fisica per mezzo di percosse o lesioni, con non rari casi in cui questa si conclude con la morte fisica della vittima.⁸

3 - La violenza contro i minori e la violenza assistita

Ma la violenza, non coinvolge soltanto le donne in quanto assai spesso essa coinvolge anche i bambini. In ambito domestico, ad esempio, dietro ogni madre abusata ci sono bambine e bambini che, pur non essendo vittime

soltanto 13 Stati di essi l' hanno ratificata: Turchia, Albania, Portogallo, Montenegro, Italia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, Francia, Spagna e Svezia, e quindi, nonostante a livello di diritto interno sia pienamente valido ed efficace in virtù della sua ratifica ed esecuzione avvenuta con l. n. 77/2013, nel sistema del diritto internazionale regionale non è ancora in vigore e lo sarà solo dopo l'ottenimento di 10 ratifiche, 8 delle quali da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa. In Italia la suddetta convenzione è stata recepita con la legge n. 119/2013. Nella definizione vigente a livello internazionale, è stato giustamente anche aggiunto il danno economico tra gli eventi che possono derivare dagli atti di violenza contro le donne, mentre sotto altro profilo, la Convenzione nel capitolo V tratta della punizione del reo, stabilendo una serie di reati e di aggravanti che gli Stati dovrebbero includere nella loro legislazione penale, se ancora sprovvisti, al fine di reprimere appunto ogni forma di violenza discriminatoria. Tra queste si richiama la violenza psicologica (art. 33), gli atti persecutori (c.d. *stalking*) (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), il matrimonio forzato (art. 37), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata (art. 39) e le molestie sessuali (art.40). Su tali temi, *ex pluribus*, v. SPINELLI B., Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Milano, Franco Angeli, Milano, 2008; CHARLESWORTH H., *The UN Declaration on Violence Against Women*, in *Social Justice*, n. 17, 1994, pp. 53-70.

⁷ A livello europeo la violenza nelle relazioni intime si attesta come prima causa di morte e di invalidità per le donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni. Il riferimento è al *World report on violence and health* pubblicato dalla *World Health Organization* (WHO) il 3 ottobre 2002. Molte società proibiscono la violenza contro le donne, tuttavia, come affermato da *Ban - Ki-Moon*, Segretario Generale dell'ONU l' 8 Marzo 2007, la realtà è che troppo spesso "essa è tenuta nascosta o accettata tacitamente". Vedi DANNA D., *Genocidi: la violenza contro le donne nell'era globale*, Elèuthera, Milano, 2007; BALDRY A.C., FERRARO E., *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2008; PACI D. *Genere, sessualità, violenza : vecchi stereotipi per nuove generazioni?* , in *Donne che sbattono contro le porte*, 2010 pp. 95 e ss.

⁸ A tutto ciò, nondimeno, occorre sommare la presa di coscienza che stiamo vivendo in un periodo in cui la società è sempre più liquida sempre meno fondata su valori etici, e dove, pertanto, un rifiuto può presto divenire non accolto e far scattare l'ira di persone abituate a soddisfare in tempo reale ogni loro desiderio. BAUMAN Z., *Paura liquida*, Bari, Laterza, 2006, p. 121.

dirette di aggressione, soffrono quotidianamente della situazione di violenza che attraversa la loro vita attraverso condotte che valgono a configurare e a segnare per sempre il normale sviluppo sociologico del minore.⁹

E' allora importante sottolineare come il legislatore abbia ritenuto doveroso introdurre norme particolari di tutela, sotto forma della violenza assistita, come forma aggravata di vari titoli di reato a presidio e a tutela di tali soggetti anche solo e soltanto allorché essi siano meri testimoni di violenze di alcuni reati perpetrati all' interno di mura domestiche o in ogni altro luogo.¹⁰

Si tratta in definitiva di una specifica aggravante introdotta da una novella posta al Codice penale dalla l. n. 119/2013, che ha inserito nell' ambito dell' art. 61 c.p. il comma n. 11-*quinqües* che rileva allorché specifici delitti contro la vita e l'incolumità individuale (tra cui, l'omicidio volontario, l'omicidio preterintenzionale, le percosse, le lesioni personali, le pratiche di mutilazioni genitali femminili), contro la libertà personale (tra cui, il sequestro di persona e la violenza sessuale), e finanche ovviamente lo stesso reato di maltrattamenti in famiglia, vengano commessi in presenza o in danno di un minore di anni diciotto, ovvero ancora in danno di persona in stato di gravidanza. Una aggravante i cui effetti fra gli altri sono anche quelli che farebbe venir meno la necessità di querela come condizione di procedibilità.¹¹

In tal caso allorché sia configurabile l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 11 *quinqües*, c.p., il minore che abbia "assistito" a uno dei reati indicati nella disposizione, è da considerare "persona offesa" del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale anche al minore che abbia "assistito" alla violenza, e quindi come tale legittimato a costituirsi parte civile, e parimenti legittimato a proporre ricorso avverso la decisione di eventuale proscioglimento dell'imputato.¹²

⁹ ROMITO P., *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Milano Franco Angeli, Milano, 2005; SCHIAVAZZI V., *La strage delle innocenti*, in *Panorama*, Ottobre 2007, anno XLV, n. 4; PARMIGGIANI M. *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*, in *Delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, 2010, pp. 203 e ss.

¹⁰ GEMELLO R., *Le ripercussioni della violenza fisica, sessuale, psicologica sul processo di crescita*, in *Il bambino tradito*, 2000 pp. 135 e ss.

¹¹ Detta aggravante, per il vero, si applica non solo nell' ambito della famiglia, e all' interno delle mura domestiche, quanto piuttosto in una dimensione di applicazione generale laddove viene data una specifica rilevanza ai casi in cui il soggetto autore di determinati reati agisca appunto in presenza di minori. BUSSO E. *La scatola dei segreti. Il dolore dei bambini nella violenza assistita intra familiare*, in *Ricerca psicoanalitica*, 2016, pp. 91 e ss.; VINCENZI F., *Maltrattamenti e violenza assistita: profili risarcitori*, in *Vittime di crimini violenti*, 2014, p. 255-266

¹² Sul punto v. Cassazione penale, sez. III, sent. 17 maggio 2016, n. 45403 in *Guida al diritto*, 2017, 5, p. 102

4 - Le violenze domestiche: i maltrattamenti contro i familiari

Altre forme di violenza tipizzate sono quelle che si consumano all' interno delle mura domestiche. Dette violenze, oggi codificate come maltrattamenti contro familiari e conviventi, consistono in tutta quella serie di condotte o omissioni che si caratterizzano per il venir poste in essere nell' ambito di una relazione di coabitazione o di mera convivenza, e quindi violenze che si manifestano in ambiti particolari in cui non è indifferente il rapporto preesistente tra vittima ed offensore.

A ben vedere anche la violenza domestica, non aveva nel nostro ordinamento un preciso riferimento normativo, ma la rinveniamo normata per la prima volta all' art. 3, co.1, della l. n. 119/2013 di recepimento interno dell' art. 3, lett. b, della Convenzione di Istanbul del 2011. In ordine alla codicistica più che riferimento al termine violenza abbiamo l' art. 572 del Codice penale meglio rubricato come "Maltrattamenti contro familiari e conviventi", ossia la commissione di uno o più atti, gravi e non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichino all' interno di una coabitazione, a prescindere che si tratti di un nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi, ovvero conviventi *more uxorio* o *partner* abituali, e quindi anche nell' ambito di una relazione *extra* coniugale.¹³

Detta declinazione della violenza più che fare riferimento ad un determinato luogo fisico spaziale, è piuttosto fondata in relazione alla sostanziale natura dei rapporti esistenti e delle relazioni affettive intercorrenti tra l' autore e la sua vittima. Ed è questa fondamentalmente la ragione per la quali tali violenze appaiono assai spesso le più difficili da raccontare, proprio perché sono quelle più intime, incessanti e perduranti, che si annidano nell' ambito del rapporto preesistente. Ed in effetti abbiamo che detta fattispecie ben può ricorrere anche in danno di persone non conviventi, o non più conviventi con l' agente, nella misura in cui tra questi vi sia stato comunque un preesistente vincolo nascente da coniugio o da filiazione.¹⁴

Si tratta in definitiva di situazioni in cui si verificano altre forme di violenza materiale o psicologica, che si connotano per la loro continuità e reiterazione nel tempo al punto da configurare il più grave reato in esame che, come già detto, viene a perfezionarsi nella misura in cui le singole condotte sopra viste perdono il carattere della episodicità.¹⁵

Si tratta di una fattispecie penale che ha dunque proprio nella continuazione delle condotte il suo aspetto caratterizzante e riunificante, soprattutto laddove i singoli episodi di maltrattamento, isolatamente presi non sarebbero astrattamente idonei a superare la soglia di punibilità. Ciò che rileva è quindi l' abitualità delle condotte vessatorie che possono ragionevolmente consistere, come detto, non soltanto in forme di violenza fisica quali ad esempio percosse, lesioni, sequestro di persona, violenze o abusi sessuali, ma anche nelle non meno esecrabili suddette forme di violenza psicologica consistenti nelle forme reiterate di abuso di mezzi correttivi, privazioni abbandono sopra viste, ovvero in umiliazioni imposte alla vittima con atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, e che si risolvano quindi in vere e proprie sofferenze morali come nelle ingiurie (ora depenalizzate), nelle minacce, o nella violenza privata.

¹³ MERZAGORA I., *Uomini violenti : i partner abusanti e il loro trattamento*, Milano , Cortina, 2009

¹⁴ Si veda Cassazione penale, sez. II, sent. 5 luglio 2016, n. 39331 in *Diritto & Giustizia*, 2016. Qui è stato ritenuto che la convivenza non sia poi un presupposto necessario per la configurabilità del delitto di maltrattamenti previsto dall' art. 572 c.p. essendo semmai sufficiente che tra i soggetti coinvolti sussista un legame sentimentale assistito dal carattere dell' abitualità della frequentazione nel medesimo luogo di abitazione, suscettibile di "far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale. In tal senso v. pure Corte appello Roma, sez. III, sent. 02/03/2016, n. 1184 in *Redazione Giuffrè*, 2016.

¹⁵ Detto reato, come novellato da ultimo dall' anzidetta l. n. 119/2013, prevede e punisce i suddetti maltrattamenti con la reclusione da 2 a 6 anni, aumentata rispettivamente da quattro a nove anni, da sette a quindici anni e da dodici a ventiquattro anni qualora a seguito dei maltrattamenti derivi una lesione grave, gravissima o addirittura la morte. FOLLA N. *Maltrattamenti contro familiari e conviventi : ratio dell' incriminazione e bene giuridico tutelato in Reato e danno*, 2013, pp. 250 e ss.

Da evidenziare, come già detto, che detto reato non viene ad integrarsi nei soli casi di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche tramite atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.¹⁶

Il fatto, poi, che la natura intrinseca della condotta non sia puntualmente definita dal legislatore, lascia ampio spazio di azione alla valutazione del giudice dando luogo a tutta una serie di controversie sia in dottrina che in giurisprudenza per le quali potrà comunque classificarsi come "maltrattante" qualsiasi complesso di atti prevaricatori, vessatori o oppressivi reiterati nel tempo, tali da produrre nella vittima una apprezzabile sofferenza fisica o morale, o anche da pregiudicare il pieno e soddisfacente sviluppo della personalità della stessa.¹⁷

Quando si parla di maltrattamenti e violenze consumate in ambito familiare o domestico ci si riferisce pertanto a tutte quelle forme di violenza che, pur rilevando o non rilevando *ex se* in via autonoma, raggiungano nel loro insieme, e nella loro reiterazione nel tempo, un particolare disvalore nella misura i cui si inquadrino all' interno di una stabile vita interrelazionale tra più individui, adulti o minori che siano.

A parte i minori conviventi, sono assai spesso le donne ad essere il fulcro e l' oggetto dei maltrattamenti, a partire da condotte molto più semplicemente a dir poco vessatorie, che pure costituiscono autonome ipotesi di reato previste dall' ordinamento, e che, specie negli ambienti familiari resi difficoltosi ed invivibili, tendono a costituire al loro interno quel "particolare *humus* o clima di oppressione", anche in termini di limitazione dei più elementari diritti di libertà oltre che di dignità.

Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato quindi proprio dal fatto di sottoporre il familiare o il coniuge ad atti di vessazione reiterata tali da cagionargli sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni ed uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza.¹⁸

Vanno in questa direzione quelle esasperanti forme di controllo sulla persona, sui suoi movimenti e sulla propria corrispondenza telefonica, telematica o messaggistica che sia, andando ad incidere gravemente sulla sua vita relazionale e pertanto sui suoi diritti soggettivi insindacabili e del suo diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente garantito.

In tal caso, seppure non possa parlarsi di interferenza illecita nella vita privata di cui all' art. 615-*bis* del codice penale solitamente posta in essere mediante strumenti idonei ad un controllo o ripresa anche da remoto nei luoghi di privata dimora, ovvero la diffusione con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, di quelle medesime immagini

¹⁶ Vedi Cassazione penale, sez. VI, sent. 16 dicembre 2016, n. 6070 in *Diritto & Giustizia*, 2017, 10 febbraio. Vedi sul tema anche ALLEGREZZA S., *Vittime di violenza domestica e sistema penale italiano*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, 2015, pp. 207 e ss. STRAUSS M. A., GELLES R.J., *Intimate violence*, NewYork, Simon & Schuster Inc.,1988, pp. 57 ss.; MENEGHELLO M., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Diritto penale della famiglia*, 2011, pp. 635 e ss. BELCASTRO G., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, 5, 2006, pp. 443 e ss.

¹⁷ AGNELLO HOMBLY S., *Il male che si deve raccontare: per cancellare la violenza domestica*, Milano, Feltrinelli, 201; CAFFO E., *Violenza domestica: gli effetti sui minori*, in *Itinerari di Vittimologia*, 2012, pp. 159 ss.

¹⁸ Ciò è stato precisato più volte dalla giurisprudenza come ex pluribus Cassazione penale, sez. VI, sent. 22 settembre 2016, n. 48224 in *Diritto & Giustizia*, 2016, 16 novembre

in quanto viene a difettare il requisito della esternalità, ciò non toglie che si tratti comunque di condotte oggettivamente opprimenti ed in aperta violazione della sfera della propria *privacy*.¹⁹

Non integra infatti il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, provveda a filmare in casa propria la propria coniuge o convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 -bis c.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, ma ciò non toglie che ben possa ravvisarsi in determinati casi di immagini procurate in maniera occulta di una chiara violazione della sfera del riserbo e quindi della *privacy* che non può essere esclusa dalla coabitazione o dal rapporto di coniugio.²⁰

Diversamente invece per quel che concerne la tutela posta dall'ordinamento alla riservatezza della corrispondenza epistolare, telefonica, o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza e quindi per quel che concerne anche qui la tutela della *privacy*, soccorre il reato di violazione della segretezza della corrispondenza di cui all'art. 616 del Codice penale che non viene certo esclusa dalla coabitazione.²¹

Inutile sottacere che sono proprio queste forme di controllo esasperato dei movimenti e della messaggistica del proprio *partner* a costituire la modalità più odiosa per privarlo della propria libertà e mantenerlo in uno stato di soggezione assai spesso sulla base di futili motivi di gelosia più o meno fondati.²²

Dette condotte sono tutte ovviamente punibili a querela della persona offesa, a meno che, giusto quanto previsto dall'art. 617 bis c.p., vi sia l'ipotesi di una vera e propria installazione di apparecchiature idonee ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni altrui di qualsiasi genere.²³

¹⁹ Vedi Cassazione penale, sez. V, sent. 10 gennaio 2017, n. 22221 in *Diritto & Giustizia*, 2017, 8 maggio

²⁰ Questo punisce infatti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, e quindi riprende o registra ad insaputa della vittima che potrebbe essere anche la propria *partner*, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata di quest'ultima nell'ambito dei luoghi di privata dimora come indicati all'art. 614 c.p. La coabitazione ed il fatto che le intercettazioni siano avvenute nel domicilio comune non escludono, ovviamente la rilevanza penale del fatto e la punibilità del suo autore. Per tali delitti è previsto l'arresto facoltativo in flagranza e la punibilità è a querela della persona offesa, salvo che non sussistano specifiche qualifiche soggettive in capo al soggetto agente, ovvero anche si tratti di soggetto esercente in via abusiva la funzione di investigatore privato.

²¹ A tal riguardo l'art. 616 del Codice penale punisce con la reclusione fino a 1 anno o con una multa ogni condotta anche fraudolenta finalizzata a prendere cognizione dei contenuti di una corrispondenza anche messaggistica altrui e comunque non diretta al soggetto attivo. E questo vale anche qualora quest'ultimo se ne appropri al fine di farne prendere ad altri cognizione. In quest'ultimo caso la pena edittale prevede la reclusione fino a tre anni.

²² Oltre questo, ai sensi del successivo art. 617 c.p. anche il fatto di prendere fraudolentemente cognizione di una comunicazione o di una conversazione tra persone terze e sempre non dirette al soggetto autore, ovvero la sua interruzione, impedimento o divulgazione, costituisce una specifica ipotesi di reato punita in tal caso con la pena più grave della reclusione da 6 mesi a 4 anni. La pena è poi della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso fra le varie altre ipotesi aggravanti da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

²³ In tal caso è prevista la procedibilità d'ufficio e la reclusione da uno a 4 anni. La medesima pena e la procedibilità d'ufficio è pure prevista ai sensi del successivo art. 617 ter c.p. qualora il responsabile per propri fini e a proprio vantaggio, alteri, falsifichi o sopprima il contenuto di conversazioni a lui non dirette. Tra le altre aggravanti per le quali è pure prevista la procedibilità d'ufficio e la pena della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico

Analogamente, e sempre a tutela delle comunicazioni l'ordinamento punisce con l'art. 617 *quater* c.p. chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero le impedisce, le interrompe o le rivela, anche qui magari approfittando proprio della coabitazione.²⁴

A parte quanto detto sopra, ciò che rileva in definitiva è che le singole eventuali autonome figure di reato (es. le minacce, le percosse o le lesioni per finire allo stesso omicidio) assumono pertanto caratteristiche peculiari diverse e ben più gravi nella misura in cui esse si dovessero consumare all'interno di rapporti consolidati, di convivenza o meno, purché non occasionali, che vincolano più soggetti tra loro all'interno di un contesto relazionale, familiare o anche lavorativo o scolastico, ove il concetto spaziale ha finito per trovare una sua dequotazione in senso oggettivistico a beneficio di una concezione sempre più soggettiva ed interrelazionale.

Le varie forme della violenza domestica oggi codificate nella fattispecie generale che ne funge da contenitore all'interno dei maltrattamenti in famiglia di cui al predetto art. 572 c.p. possono essere suddivise ai soli fini di ordine sistematico tra violenze immateriali o *sine substantiam* (morali o psichiche), e violenze materiali, a loro volta entrambe da tenere distinte se rivolte contro adulti, ovvero contro i minori.

5 – I maltrattamenti di carattere morale o psicologico. Lo stato di abbandono e l'abuso dei mezzi di correzione.

In tutti i casi tuttavia, quando si parla di violenze in ambito domestico, ci troviamo di fronte per il vero, ad una sorta di *escalation* delle offensività prima ancora che a forme di vera e propria violenza che ne sono la rappresentazione più plastica. Rilevano quindi comportamenti assai spesso prodromici alla violenza, ma di per questo non meno gravi, come lo stato di abbandono nei confronti dei minori, o il far venir meno mezzi di sussistenza nei confronti della famiglia per intero, e, all'eccesso opposto ad un vero e proprio abuso dei mezzi di correzione, ponendo in uno stato di oggettiva sofferenza e soggezione le potenziali vittime, siano esse conviventi o meno. Vittime frequentemente e per l'appunto assai spesso appartenenti alle fasce socialmente deboli come donne, minori o anziani e che, anche in relazione alle loro condizioni psico-fisiche, si trovino in uno stato di dipendenza anche solo economica o sociale rispetto all'offensore.²⁵

servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio.

²⁴ In tali casi il Codice prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni. Anche in questa ipotesi si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Per tali delitti è consentito addirittura l'arresto in flagranza.

²⁵ Si veda *ex pluribus* Tribunale Taranto, sez. I, sent. del 30 gennaio 2017, n. 141 in *Guida al diritto*, 2017, 19, p. 85, laddove il tribunale ha ritenuto sussistenti gli episodi di sopraffazione e la consapevolezza da parte dell'agente dell'oppressione della personalità della sua convivente causata dai suoi comportamenti, al punto tale che la persona offesa si era isolata totalmente nei rapporti familiari. Vedi pure CREAZZO G., *Se le donne chiedono giustizia: le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Bologna, Il Mulino, 2013. Anche la condotta di privazione delle disponibilità economiche nei confronti del coniuge può quindi integrare il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.: Cassazione penale, sez. III, sent. 19 gennaio 2016, n. 18937 in *Il penalista.it* 2016, 1 settembre (con nota di: DI

Partendo dallo stato di abbandono, abbiamo un assoluto disinteresse da parte del soggetto agente rispetto ai propri familiari, i quali, specie se appartenenti alle fasce deboli e privi di qualsiasi mezzo economico di sussistenza, vengono lasciati completamente in uno stato di abbandono totale.

Nei confronti dei minori, qualora venga provato il completo disinteresse del genitore nei confronti del figlio, manifestatosi con la violazione dei principali obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), è ravvisabile una vera e propria lesione dei diritti fondamentali del figlio garantiti dalla carta costituzionale (art. 2, 30) e dalle norme di diritto internazionale, e quindi un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. configurandosi l'abbandono dei minori come una grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento e istruzione dei figli.²⁶

Si tratta in tali casi di condotte rientranti nella violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all' art. 570 c.p., che valgono di per sé a privare il proprio nucleo familiare o le persone legate da un vincolo al soggetto autore, di qualsiasi forma di dignità.²⁷

Detto reato è tuttavia escluso nelle ipotesi in cui, in base al diritto di famiglia (l. n. 151/1975), l'allontanamento dalla residenza domestica avvenga a seguito della proposta di una domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.²⁸

E' invece posta a presidio della tutela generale dei minori la disposizione di cui all' art. 591 del Codice penale allorché vengono previste specifiche sanzioni nei casi di abbandono di persone minori di anni 14 o incapaci, da parte di soggetti che hanno nei confronti di questi specifici obblighi di custodia o di esercizio della responsabilità genitoriale. In tali casi

MUZIO), ove si dava il caso de coniuge che aveva tolto alla moglie la procura sul conto corrente e l'uso del bancomat, lasciandole soltanto una carta per la spesa nel supermercato, con un limitato *plafond*.

²⁶ Tribunale Roma, sez. I, sent. 7 giugno 2016, n. 11564 in *Redazione Giuffrè*, 2016; Cassazione civile, sez. VI, sent. 31 marzo 2016, n. 6248 in *Diritto & Giustizia*, 2016, 1 aprile (con nota di: Luca Tantalò). Sul punto v. pure BISANTI F., *Lo stato di abbandono del minore*, in *Antologia di casi giurisprudenziali*, 2015 pp. 61 e ss. VASSALLO G., *Unicità dello stato di figlio e abbandono della differenza fra figli legittimi e naturali*, in *La famiglia dopo le riforme*, 2015 pp. 59 e ss.

²⁷ L' art. 570 c.p. punisce infatti con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque, abbandonando il domicilio, o comunque, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge o alla potestà genitoriale. Le suddette pene si applicano inoltre a chi congiuntamente malversa o dilapida i beni dei figli minori o del coniuge. Il delitto *de qua*, è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di malversazione o dilapidazione dei beni del coniuge e dei figli minori nel qual caso si ha la procedibilità d' ufficio. A titolo di esempio appare pacifico per giurisprudenza costante che il delitto di cui all' art. 570 c.p., ossia la violazione degli obblighi di assistenza familiare, anziché essere assorbito, possa concorrere con quello dei maltrattamenti in famiglia avendo le due fattispecie ad oggetto beni giuridici diversi, posti a tutela dell'obbligo legale di assistenza a favore dei familiari, nel primo caso, e della dignità della persona, nel secondo.

²⁸ Cosa questa diversa rispetto alla più grave ipotesi di cui all' art. 388 c.p. anche in relazione all' art. 6 della l. n. 154/2001 sulla violazione degli obblighi di protezione, in cui il far venir meno dei mezzi di sussistenza è addirittura in elusione di un giudicato o di un provvedimento dell' autorità Giudiziaria che nelle ipotesi di separazione o divorzio dispone in favore del coniuge o dei figli minori un assegno alimentare o il mantenimento. ALDROVANDI E., *La violenza economica nei rapporti familiari*, in *Donne e reato*, 2015, pp. 97 e ss.; MARANI S., *La nuova fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi*, in *Nuova giuridica*, 2014, pp. 231 e ss.; PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti: dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano, Giuffrè, 2012.

detta condotta è giustamente considerata un reato contro la vita e l'incolumità individuale, così come l'omissione di soccorso.²⁹

Tale norma impone di riflesso il divieto di abbandono da parte di chi è gravato dell'obbligo di garanzia verso gli stessi, ossia di chi ne ha la custodia o deve averne cura, impiegando gli stessi in attività non consone o omettendo di impartirgli la dovuta istruzione.

Ed è proprio in proposito degli obblighi di istruzione che si presenta tuttavia deludente la relativa normativa di tutela che potremmo dottrinalmente definire disciplinata con norme *minus quam perfectae*, laddove l' art. 731 c.p. sanzionerebbe a dir poco in via irrisoria l' elusione degli obblighi scolastici (riferita alla scuola primaria di primo grado) da parte del minore.³⁰

Solitamente collegato con l' elusione degli obblighi scolastici, vi è poi l' impiego dei minori in attività di lavoro nero o di accattonaggio quest'ultima sanzionata con la reclusione fino a tre anni dall' art. 600 *octies* del Codice penale e con l' eventuale applicazione della pena accessoria della perdita della patria potestà o della tutela in caso di condanna nei confronti di un genitore o del tutore.³¹

All' eccesso opposto dello stato di abbandono abbiamo poi l' abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, questi, giusta la previsione di cui all' art. 571 del codice penale, possono consistere in tutta quella serie di condotte idonee a determinare anche qui uno stato permanente di sottomissione e sofferenza psicologica nei confronti di figli minori conviventi ed in alcuni casi o culture (sub culture) addirittura nei confronti della compagna o coniuge, poco o nulla giustificabili in termini di un malinteso proposito educativo (cosiddetto *jus corrigendi*) di sviluppo o di crescita.

²⁹ Un delitto per il quale viene prevista una pena edittale della reclusione dai sei mesi ai cinque anni, e presenta quale aggravante i casi in cui a seguito dell'abbandono al minore possa derivare una lesione ovvero la morte, o ancora il caso in cui autore del reato sia un genitore, il tutore ecc.. E' un reato per il quale si procede ovviamente d' ufficio e l' eventuale arresto è di carattere facoltativo. SOAVI G. *La violenza assistita*, in *Minori e violenze*, 2011, pp. 130 e ss.; CHICCO D., *Abbandono di minori o incapaci*, in *Reato e danno*, 2013, pp. 409 e ss.; PROVOLO D., *Abbandono di persone minori o incapaci*, in *Diritto penale della famiglia*, c 2011, pp. 919 e ss.; BONFIGLIOLI A., *Abbandono di persone minori o incapaci in I delitti contro la vita e l'incolumità personale*, 2011, pp. 536 e ss.

³⁰ Qui sarebbe da tenere infatti presente che, a norma della l. n. 53/2003, è stato ulteriormente estesa la predetta obbligatorietà per una durata ulteriore di tre anni presso la scuola media secondaria di primo grado e comunque sino al conseguimento del sedicesimo anno di età o di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Una estensione tuttavia da considerarsi alla stregua di una norma che potremmo qui addirittura definire decisamente *imperfecta* stante il fatto di essere addirittura del tutto sprovvista di alcuna sanzione. Detto obbligo scolastico rimane pertanto previsto nel solo ambito della rilevanza penale di cui al predetto art. 731 c.p. in combinato disposto con la l. n. 1859/62, a seguito del quale chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, ometta di impartirgli o di fargli impartire l' istruzione elementare è sanzionato con l' ammenda fino ad euro 30,00 (sic!). A parte l' assoluta irrisorietà della predetta sanzione, rimane poi come detto il fatto che viceversa l'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non preveda invece nessuna sanzione. Né tantomeno quest'ultima ipotesi può risultare coperta dalla previsione di cui al predetto art. 731 c.p. in quanto l' eventuale estensione di questa (sia pure irrisoria) si risolverebbe comunque in una inammissibile interpretazione analogica *in malam partem* del tutto esclusa in materia penale. v. Cassazione penale, sez. III, sent. n. 1363 del 25/11/2015, in *Diritto & Giustizia*, 18 gennaio 2016.

³¹ Sul tema vedi *ex pluribus* POSTA L., NANNI W., *I nuovi mendicanti : accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale*, in *Cittadini Invisibili*, 2002, pp. 277 ss.; BIANCHI M., *Impiego di minori nell'accattonaggio (600 octies)*, in *I delitti contro l'onore e la libertà individuale*, 2010, pp. 573 ss.

Si pensi alle reiterate percosse, punizioni o umiliazioni spropositate o eccessive e quindi a condotte troppo spesso collocate nella cosiddetta area grigia indefinita ed al limite di confine con i veri e propri maltrattamenti, specie se posti in essere come avviene sovente da parte di un soggetto agente in evidente stato di ebbrezza alcolica.³²

Si parla quindi di abuso dei mezzi di correzione in tutti i casi in cui sussiste con i caratteri dell'episodicità una oggettiva sproporzione o travalicamento nel normale uso dei mezzi di disciplina e di correzione, specie come detto se posti in essere nei confronti della propria coniuge o convivente come in una sorta di malintesa *maritalis districtio*. Condotte queste ultime che possono ricorrere in diversi ambiti, non solo famigliari, ma anche nella scuola, nello sport o negli ambienti di lavoro ed in tutti i casi in cui la vittima sia comunque sottoposta ad una altrui autorità a fini educativi, di istruzione, cura, vigilanza e custodia, allorché venga fatta oggetto di condotte violente morali o fisiche in alcun modo giustificabili. Condotte queste suscettibili di configurare o trasmigrare nel più grave reato dei maltrattamenti nella misura in cui l'episodicità dovesse cedere il passo alla sistematicità.

Il potere educativo esercitato dal genitore nei confronti del figlio non dovrebbe quindi superare i limiti previsti dall'ordinamento e non può sfociare in trattamenti mortificanti la sua personalità pena l'integrazione del reato di abuso di mezzi di correzione che, se reiterato, può sfociare in quello di maltrattamenti.³³

5 – 1 – Ingiurie minacce e violenza materiale

Continuando ad inoltrarci poi nelle *escalation* delle violenze morali o psicologiche e quindi in quelle maggiori e più diffuse forme di violenza rese ancor più pericolose dal fatto che sono minormente riconoscibili da parte della stessa vittima, assai spesso inconsapevole di esserne l'oggetto, abbiamo poi i reati di ingiuria, minaccia o violenza privata.

Tra le prime forme di violenza morale o psichica, sia pure di immediata minore offensività tanto da essere stata oggetto di depenalizzazione vi è sicuramente l'ingiuria semplice di cui all'art. 594 del codice penale. Già prima della depenalizzazione detta condotta non è stata ritenuta una fattispecie criminosa particolarmente grave trattandosi della semplice offesa alla reputazione della persona, ora depenalizzata in virtù del d.lgs. n. 7/2016 e trasformata in un illecito

³² In tal caso la sottile linea di confine va colta piuttosto nell'episodicità della condotta che vale ad escludere la configurabilità del più grave reato di maltrattamenti in famiglia. (Cassazione penale, sez. VI, sent. 7 dicembre 2016, n. 2669 in *Diritto & Giustizia*, 2017, 19 gennaio). L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "*animus corrigendi*", non può invece rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Cassazione penale, sez. VI, sent. 15 febbraio 2017, n. 11956 in *CED Cass. pen.* 2017. Sul tema vedi pure DI BLASIO P. *Violenza contro i bambini : la valutazione psicologica della famiglia e del minore* in *Guida al lavoro peritale*, 2000 pp. 241 ss.; MENEGHELLO M., *Abuso dei mezzi di correzione o disciplina*, in *Diritto penale della famiglia*, 2011, pp. 616 ss.

³³ V. Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 gennaio 2017, n. 18380 in *Diritto & Giustizia*, 2017, 12 aprile. Vedi pure PALESE A., *Abuso di mezzi di correzione o disciplina*, in *Reato e danno*, 2013, pp. 229 e ss.; TRIPODI A.F., *Abuso di mezzi di correzione o di disciplina art. 571 c.p.*, in *Diritto penale della famiglia*, 2012, pp. 297 ss.; VITOLO M., *La coppia nel legame e la violenza domestica*, in *Minori e violenze*, 2011, pp. 124 e ss. IMPERATO L., *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*, in *Reati contro la famiglia e i minori*, 2006, pp. 144 e ss.

con sanzioni pecuniarie civili da euro cento ad euro ottomila. Cosa diversa invece nei casi in cui per la reiterazione e sistematicità delle offese queste finiscano per configurarsi come vero e proprio maltrattamento.

Cosa ben diversa quindi dalla mera ingiuria il fatto che questa diventi qualcosa di abituale e costante nei confronti della vittima sulla quale viene generato un vero e proprio stato di prostrazione e sofferenza psicologica, ovvero anche nei casi in cui l'ingiuria assuma le caratteristiche della diffamazione e quindi la consistenza di offese fatte in pubblico ed in presenza di famigliari o terzi in maniera tale da infliggere una vera e propria costante pubblica gogna e la sottomissione della vittima. Non a caso di questa forma di reato viene mantenuta comunque e a prescindere del più grave reato dei maltrattamenti una propria autonoma rilevanza penale giusto l'art. 595 c.p.

Ma le forme di violenza morale o psicologica acquisiscono in una progressione criminosa una offensività via via maggiore nella misura in cui prendono le forme della vera e propria intimidazione e della minaccia (semplice o grave) mediante la quale alla vittima viene prospettato un male ingiusto nei riguardi della propria o altrui persona (si pensi ai propri figli), o dei relativi beni.³⁴

In tutti i casi l'idoneità della condotta a suscitare il turbamento della tranquillità della vittima deve essere valutata in concreto, secondo un giudizio *ex ante*, che tenga conto di tutte le circostanze che potevano essere prese in considerazione al momento del fatto, e quindi il tipo di rapporto esistente e le condizioni fisiche e psichiche della vittima. Pur non trattandosi di una fattispecie criminosa particolarmente grave, tanto da restare assorbita nel reato di maltrattamenti in famiglia, costituisce a pieno titolo una delle più latenti e costanti forme di violenza mediante le quali il soggetto violento, soprattutto nella fase iniziale del ciclo della violenza, esercita il controllo sulla vittima e ne svilisce la dignità.³⁵

³⁴ In tali casi ed in via autonoma, qualora per la sua sistematicità e ripetitività, non si configuri il maltrattamento, a querela della persona offesa è prevista la sanzione penale della multa fino ad euro 1.032,00. Nella sua forma aggravata essa invece comporta la sanzione della reclusione fino ad un anno e si procederà d'ufficio. La minaccia *ex art.* 612 c.p., è grave se posta in essere avvalendosi di armi proprie o improprie, ovvero da parte di persona travisata o da più persone o con scritto anonimo ovvero avvalendosi della forza intimidatrice di una consorteria criminale ed è volta a creare nella vittima un vero e proprio permanente stato di timore fine a se stesso, ovvero, al fine di ottenere, fare o tollerare qualcosa assumendo in tal caso la forma della violenza privata di cui all'art. 610 c.p., ovvero al fine da ultimo, di costringere taluno a commettere reati (art. 611 c.p.), come nei casi ad esempio in cui determinati soggetti minori vengono costretti dai propri genitori o adulti conviventi a commettere furti o borseggi. E questo sempre nei casi in cui la minaccia non assuma la forma più grave dell'estorsione attraverso la quale alla vittima viene richiesta una prestazione di carattere patrimoniale. Mentre la violenza privata viene punita con la reclusione fino a 4 anni aumentati nella sua forma grave, la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato è sanzionata con la reclusione fino a cinque anni anche qui aumentati nella forma più grave. Per tale reato è consentito l'arresto in flagranza ed è ammessa l'applicazione delle misure cautelari personali.

³⁵ Qui l'interesse tutelato è la libertà morale, intesa come possibilità di determinarsi liberamente secondo la propria volontà. La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata pertanto nel fatto che mentre nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso, viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza) funge da *deputatio ad finem* di ottenere un determinato comportamento. Da rilevare infine che la minaccia come la violenza in genere oltre che in ambito penale rileva anche sotto il profilo civilistico e non incide quindi soltanto nell'ambito dei rapporti di famiglia ma anche sull'autonomia privata e segnatamente sulla disciplina del negozio giuridico e segnatamente dei contratti. A partire infatti dal contratto e del requisito essenziale della volontà e della libera autonomia dei privati, la sussistenza della violenza (unitamente all'errore essenziale o al dolo) vale a seconda dei casi ad inficiare lo stesso sotto il profilo dell'annullamento o della nullità *ex art.* 1434 cc. Stessa sorte per gli atti di liberalità come le donazioni o ai fini di una vera e propria indegnità a succedere per gli atti *mortis causa*. L'esistenza della violenza come vizio della volontà vale a maggior ragione per la nullità del matrimonio (art. 122 cc) o ancora ai fini della revoca della confessione *ex art.* 2732 cc qualora risulti che la stessa sia stata estorta con errore, violenza o dolo. Inutile quindi sottolineare il rilievo della disposizione di cui sopra soprattutto per quanto concerne le disposizioni patrimoniali tra coniugi o conviventi assai spesso ottenute per il tramite di minacce o condizioni di assoggettamento della vittima convivente nel più generale ambito dei maltrattamenti domestici.

6 – I maltrattamenti e le violenze di carattere materiale: percosse, lesioni e mutilazioni di genitali

Ma se le forme di violenza psicologica nella matura luce dei tempi non possono di per se essere considerate meno nocive rispetto alle forme di violenza materiale, ciò non significa ovviamente che queste ultime abbiano perso la loro portata altamente offensiva dal momento in cui nella vittima viene apportato un vero e proprio nocumento caratterizzato dalla fisicità alla propria incolumità fisica ovvero ai suoi beni materiali.

E proprio partendo da questi ultimi, i beni materiali, che si osserva non di rado il soggetto che pone in essere azioni di violenza di genere diriga le sue condotte distruttive proprio verso i beni della vittima, in modo da ingenerarle situazioni di panico e di sottomissione.³⁶

Oltre questi le manifestazioni di violenza possono poi ovviamente e prevalentemente riguardare l' incolumità fisica delle persone mediante condotte che vanno dalle semplici percosse e quindi senza alcuna particolare conseguenza fisica, fino alle vere e proprie lesioni.

Le percosse sono a giusto titolo ritenute il reato base della violenza materiale contro una persona e si distinguono infatti dalle lesioni proprio per il fatto che queste non lasciano conseguenze traumatiche apprezzabili.³⁷

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel percuotere taluno, senza provocare una malattia nel corpo o nella mente sia pure provocando delle sensazioni fisiche di dolore, senza conseguenze morbose di alcun genere come avviene appunto nel più grave reato di lesioni di cui all' art. 582 del Codice Penale.³⁸

Queste ultime, giusto l' art. 583 c.p., possono assumere la forma lieve (malattia non superiore a venti giorni), la forma grave (nel caso di malattia superiore a quaranta giorni, di pericolo di vita, di indebolimento permanente di un organo o di un arto, ovvero perpetrato nei confronti di una donna in stato interessante con esiti di nascita prematura) ovvero la forma gravissima (malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto o una mutilazione, perdita della capacità di procreare, sfregio permanente del viso aborto).³⁹

³⁶ In detto caso l'art. 635 del codice penale, così come recentemente novellato dal d.lgs. n. 7/2016, sempre a querela di parte, punisce con la reclusione da sei mesi fino a tre anni, chiunque con violenza alla persona o minaccia distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. In tal caso, proprio la novella legislativa oltre ad inasprire le pene, ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato o alla sua piena risarcibilità. L'interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice è ovviamente il diritto di proprietà inteso sia come diritto all'integrità della cosa sia come diritto di poterla liberamente utilizzare.

³⁷ Ciononostante l' art. 581 del codice penale punisce a querela della persona offesa chiunque percuote taluno, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato come appunto nel caso dei maltrattamenti contro familiari. STRADAIOLI O, *I reati di percosse e di lesioni personali*, in *Reato e danno*, 2013, pp. 370 e ss.

³⁸ Si tratta di reato punito con una pena detentiva che va da 3 mesi a 3 anni di reclusione generalmente conseguenti alle percosse o ad altre violenze sulla persona.

³⁹ Esse sono quindi sanzionate rispettivamente con la reclusione da 3 mesi a tre anni, da tre e sette anni e da sei a dodici anni. PULITANO' D. *Lesioni personali e percosse*, in *Diritto penale*, 2011, pp. 79 e ss.

Non è poi un caso, proprio per quello che qui ci interessa, che il legislatore ritenga una forma specifica di aggravamento del reato di lesioni ex art. 585 c.p. e quindi con pene aumentate da un terzo alla metà, ovvero fino ad un terzo, nel momento in cui queste sono poste in essere in occasione della commissione del reato di maltrattamenti famigliari, ovvero di violenza sessuale o nell'ambito di atti persecutori. In tal caso la pena sarà aumentata se il fatto è commesso, ad esempio contro il coniuge o la sorella ovvero se, ovviamente, è commesso con armi proprie o improprie.

40

Sub species delle lesioni, e per la loro attinenza con esse, non può poi non menzionarsi il recente reato introdotto nel nostro codice relativo alla pratica delle mutilazione per motivi culturali e religiosi dei genitali femminili previste e punite all' art. 583 *bis* del Codice penale.⁴¹

Un reato quest' ultimo che, come non mai, rende di plastica evidenza come l' ordinamento nazionale rifletta e si adegui al mutato contesto sociale ove operi, laddove tale pratica risultava di fatto assolutamente sconosciuta nel mondo occidentale. Detta fattispecie, introdotta nel nostro codice penale a cura della l. n. 7 del 2006, è quindi la diretta conseguenza di una società sempre più multi-etnica. Di qui l'introduzione di idonee misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche *de qua*, intese quali violazioni di un diritto ritenuto fondamentale all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Come per le lesioni personali anche detto delitto prevede una forma aggravata ex art. 585 c.p. ogni qualvolta il fatto sia posto in essere nell' ambito dei maltrattamenti in famiglia, ovvero di violenza sessuale o di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa, oppure in danno del coniuge o della sorella, ovvero da ultimo ovviamente se commesso con la minacce di armi.⁴²

E' noto per concludere questo aspetto, come tutti i reati di cui sopra, sia quello di percosse come quello di lesioni o di mutilazione, siano per antonomasia definiti i cosiddetti reati sentinella del più ampio reato di violenza domestica o di genere.

⁴⁰ Le lesioni dunque si differenziano dalle percosse per il fatto di procurare "una malattia nel corpo o nella mente" e, a norma dell'art. 609-*septies* c.p., risultano perseguibili d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di anni diciotto; se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore o da un soggetto cui il minore sia affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, vigilanza, istruzione o che abbia con esso una relazione di convivenza; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni dieci consenziente; se si tratta di violenza sessuale di gruppo.

⁴¹ Questo sanziona con una pena da 4 a 12 anni di reclusione suscettibile di aggravamento pari ad un terzo allorché dette pratiche siano commesse a danno di un minore, ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro. FOLLA N. *La mutilazione di organi genitali femminili*, in *Danni da reato, responsabilità*, 2011, 6, pp. 583 e ss.

⁴² SALCUNI G., *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e pene accessorie* in MANNA (a cura di) *Reati contro la persona*, I, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 124 e ss.

6 – 1 - Dalle violazione delle libertà personali agli abusi sessuali in generale e contro i minori

Altra possibile ipotesi che appare ricorrente nell' ambito delle violenze e dei maltrattamenti in famiglia, assai spesso dettati da motivi di gelosia o dalla volontà prevaricatrice di mantenere la propria vittima in uno stato di dominio assoluto, è il non infrequente caso in cui, la coniuge, la compagna o la *partner* viene mantenuta priva della propria libertà personale di movimento, costretta quindi di fatto e con vari espedienti, ad una vera e propria segregazione domiciliare.⁴³

Nell'ipotesi delittuosa in questione la libertà va intesa in senso restrittivo e cioè limitando l'ambito di applicazione alla sola libertà di locomozione: per la realizzazione del reato non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà della vittima mediante auto liberazione; è sufficiente, invero, che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, superare con immediatezza, da sé medesimo, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento.⁴⁴

Ma a parte la libertà personale, come appurato troppo spesso nelle relazioni domestiche contrassegnate da disagio e violenza, sono assai ricorrenti anche forme di abuso sessuale sia nei confronti della propria convivente, sia ancora non escluso nei confronti di minori. Abusi consistenti nello sfruttamento o nel controllo sessuale della vittima costretta ad avere rapporti o determinate pratiche sessuali con l'aggressore.

Gli abusi in parola, come noto ricevono dal punto di vista della prevenzione e del contrasto un a specifica tutela penale e quindi punite giustappunto a titolo di violenza sessuale ai sensi dell' art. 609 *bis* e ss. del Codice penale.⁴⁵

Al riguardo, per quanto concerne la nozione di abuso sessuale, o meglio, di "atti sessuali", questi originariamente venivano considerati come la sintesi delle condotte qualificate dalla precedente normativa come "violenza carnale" (art. 519 c.p.) e "atti di libidine" (art. 521 c.p.), ma che con l'evoluzione dapprima giurisprudenziale ed ora normativa, assumono una connotazione del tutto nuova ove il riferimento al sesso non deve più limitarsi, come un tempo alle sole zone genitali, ma deve estendersi anche a quelle parti del corpo che, per scienza medica, psicologica ed antropologica, sono da considerarsi zone erogene, ovvero tali da appagare l'istinto sessuale.

In tutti i casi le forme di violenza *de qua* prendono generalmente le mosse sia attraverso l'uso della forza, sia assai più spesso mediante il ricorso a ricatti psicologici, ovvero ancora attraverso comportamenti intimidatori e persecutori come le minacce anche nei riguardi dei propri figli o parenti conviventi, le umiliazioni pubbliche e private, i

⁴³ In tali casi detta condotta, giusto l' art. 605 del codice penale viene punita a titolo di sequestro di persona con la pena della reclusione da 6 mesi a 8 anni, amentati non a caso da 1 a 10 anni, allorquando il fatto venga giustappunto commesso in danno del coniuge. Giusto l'art. 71 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) il legislatore prevede inoltre una specifica aggravante qualora detto delitto, come quello di danneggiamento, di omicidio, di violenza privata e di minaccia, sia commesso da persona sottoposta o che sia stata sottoposta nei tre anni precedenti ad una misura di prevenzione personale.

⁴⁴ Detta forma di sequestro va ovviamente distinta dalla successiva ipotesi di cui all' art.629 c.p., che prevede un fine di profitto o di vantaggio ingiusto, ovvero nei casi più gravi di costrizione fisica finalizzata ad una violenza sessuale prevista e punita all' art. 609 bis c.p. GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte speciale, Tomo II e Tomo III*, Nel Diritto Editore, 2013.

⁴⁵ Detto reato, come noto, è stato introdotto con la l. n. 66 del 1996 "Norme contro la violenza sessuale", unitamente ad altre previsioni, sempre in materia di abusi sessuali, disciplinate dagli artt. da 609 *bis* a 609-*duodecies*, con i quali detti reati sono stati riposizionati all' interno del codice penale spostandoli dal capitolo relativo ai delitti contro l' onore a quello più appropriato dei delitti contro la libertà personale. Dal punto di vista ordinamentale l' art. 609 *bis* punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque, e quindi anche il coniuge, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

continui insulti, il controllo o l'imposizione delle scelte individuali, la ridicolizzazione, la segregazione in casa, la sorveglianza ossessiva, la distruzione di oggetti personali, l'isolamento dalla rete familiare e amicale.⁴⁶

Riguardo la violenza sessuale, vi è poi da notare, come detto incidentalmente, che essa tende oggi ad esprimersi anche all'interno del rapporto di coppia attraverso l'imposizione di rapporti sessuali indesiderati anche sulla base di un sottobosco culturale che si fonda sulla convinzione che proprio il vincolo matrimoniale garantisca all'interno della coppia un accesso sessuale arbitrario e illimitato. Una situazione nei confronti della quale, non a caso, l'attuale normativa più recente ha inteso porre rimedio prevedendo in tali casi addirittura una specifica forma aggravata del reato in argomento.⁴⁷

L'art. 609-sexies c.p. precisa inoltre che quando i delitti di violenza sessuale sono commessi in danno di un minorenne il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa e si sofferma poi sul loro consenso presunto. Fermo restando il fatto che l'art. 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne) preveda, ovviamente al di fuori dei casi di violenza, la non punibilità del minore che compia atti sessuali con persona che abbia compiuto 13 anni (purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni), nel caso quindi di un rapporto sessuale volontario tra soggetto adulto e un minore di anni 14, viene mantenuto fermo il principio per il quale non si possa avere un consenso consapevole di questi. Nel caso si tratti poi di un rapporto estorto con la violenza o abuso di autorità, ricorre come già visto, la più grave ipotesi di violenza sessuale aggravata ex art. 609-*ter*.⁴⁸

La specifica tutela in ambito familiare nei confronti dei minori si evidenzia infine nella misura in cui il limite di età fissato in generale a quattordici anni, viene elevato a sedici anni nelle ipotesi in cui il presunto consenso della vittima sia indirizzato alle volte del suo genitore, anche adottivo, o ascendente, o il di lui convivente, ovvero nei confronti del

⁴⁶ Vi è da dire che nella condotta incriminata il legislatore vi ha fatto rientrare anche le ipotesi in cui non vi sia stato un materiale contatto fisico tra la vittima e l'aggressore e quindi anche qualsiasi atto, anche virtuale, che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia comunque idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente (si pensi ai casi meglio noti come il *sexting*). Ciò ha consentito di far rientrare a pieno titolo nelle ipotesi di cui all'art. 609-bis c.p. anche i casi del cosiddetto "abuso tecno mediato", ovvero di quelle condotte perpetrate attraverso il solo contatto virtuale (*web cam, chat* ecc.) tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie.

⁴⁷ Il successivo art. 609-*ter* stesso testo, disciplina infatti come già detto alcune specifiche circostanze aggravanti speciali, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, in presenza di specifiche circostanze tra le quali anche il rapporto di convivenza o di speciale relazione tra vittima ed aggressore. Vi rientra quindi anche il fatto commesso con uso di armi o di sostanze alcoliche o stupefacenti, ovvero su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale, ovvero ancora nei confronti di minore del quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore o il tutore, nei confronti di donna in stato di gravidanza e, da ultimo, come già detto e per quello che qui ci interessa, nei riguardi appunto di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Una specifica forma di tutela che intende andare a coprire tutte le possibili ipotesi di legame interpersonale ivi comprese quelle di carattere adulterino. Per ragioni di completezza vi è poi da dire che la disciplina della violenza sessuale si completa ad oggi per il vero anche attraverso l'ipotesi della violenza sessuale di gruppo, punita dall'art. 609-*octies* del codice penale, che la definisce come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale. Al riguardo, mentre è necessario che costoro partecipino all'esecuzione materiale del reato, non occorre che tutti compiano atti di violenza sessuale. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni ed è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti contemplate dall'art. 609-*ter*. Una ipotesi per il vero difficilmente ricorrente nell'ambito delle violenze domestiche ma non per questo assolutamente da escludere come dimostrato da alcuni tristi episodi di cronaca. PALESE A., *Violenza sessuale su minore: anche nei casi di minore gravità si procede d'ufficio* (Cassazione pen., sez. III, 25 gennaio 2012, n.8145) in *Famiglia e diritto* 2012 p. 1024.

⁴⁸ MONTELEONE J.A., *Gli indicatori dell'abuso infantile : gli effetti devastanti della violenza fisica e psicologica*, presentazione ed edizione italiana (a cura di) FORNARI U., Torino, Centro scientifico, 1999; DI BLASIO P. *La valutazione psicologica della famiglia e del bambino nei casi di violenza all'infanzia* in *La valutazione psico giuridica*, 2012 pp. 263 e ss.

suo tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore stesso sia stato affidato, ovvero ancora, da ultimo abbia con questi una situazione di convivenza.

Ma gli abusi sessuali possono anche riguardare i minori e le nuove tecnologie. Da quando si è diffuso l'utilizzo in rete di programmi di *file-sharing*, sempre in ambito familiare e nell'ambito del tema più generale dell'abuso sessuale nei confronti di minori conviventi, non sono poi infrequenti i casi di pedopornografia minorile consumata proprio nell'ambito delle mura domestiche, che finiscono per erigere un muro di omertà con riguardo a simili episodi attorno ai quali si instaura un vero e proprio clima di connivenza.

Risultano infatti ad oggi immesse in rete una grande quantità di materiale e di *file* pedopornografici, spesso rinominati affinché sia agevolata una diffusione ancora più massiccia anche verso utenti ignari dei contenuti illeciti condivisi, proprio ad opera di soggetti che con le tecniche di cui sopra tendono a coprire le loro reali identità e che capita non infrequentemente facciano parte dello stesso nucleo abitativo nel cui contesto è inserito il minore.

Situazioni per le quali vengono quindi in rilievo vere e proprie forme di concorso di persone nel reato che valgono anche nei casi di omesso impedimento dei reati in parola da parte del convivente del soggetto agente che viene quindi chiamato a risponderne senza che questi possa ad esempio avvalersi della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. Detta attenuante non è stata infatti ritenuta applicabile ai reati omissivi in quanto il "*non facere*" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento.⁴⁹

L'ultimo intervento normativo in *subjecta materia* è frutto della ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007, avvenuta con la l. n. 172/2012, che fra le altre ha avuto cura di introdurre, al comma 6 dell'art. 600-ter, la definizione di pedopornografia che riguarda ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali. La legge per finire ha inoltre introdotto nuove discipline, sia sul piano processuale che sostanziale.⁵⁰

⁴⁹ Sul punto si veda Cassazione penale, sez. III, sent. 14 settembre 2016, n. 47968 in *CED Cass. pen.* 2017

⁵⁰ Ad oggi pertanto, in base al suddetto quadro normativo viene punito oltre l'adescamento, il reclutamento, l'induzione o il favoreggiamento della prostituzione minorile o atti sessuali (anche tecno mediati) con questi (art. 600 bis c.p.); il reclutamento, l'utilizzazione di minori in spettacoli osceni; la diffusione e la pubblicità in rete di materiale pedopornografico, la diffusione di notizie utili all'adescamento di minori, l'offerta o la cessione ad altri anche a titolo gratuito del predetto materiale, l'assistenza a spettacoli pornografici in cui sono utilizzati i minori (art. 600 ter); la detenzione a qualsiasi titolo di materiale pedopornografico (art. 600 quater); la realizzazione degli spettacoli di cui sopra mediante fotomontaggio e ritocco, ossia la pornografia virtuale (art. 600 quater - 1); l'organizzare iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies). L'impianto si completa poi con gli artt. da 600 sexies a 600 septies e 600 septies 1 e 2 con la previsione rispettivamente di aggravanti, confisca dissociativa operativa e pene accessorie. Pure una novità l'introduzione nel codice penale dell'art. 414-bis per punire, con la reclusione la pubblica istigazione «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione» a commettere, in danno di minorenni, i reati sopra menzionati, espressamente escludendo la possibilità di invocare, quale esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. La fattispecie è modellata sulla disposizione "generale" di cui all'art. 414 c.p. che punisce appunto l'istigazione a commettere delitti (nonché contravvenzioni) in genere. La pubblica apologia (nel linguaggio comune il termine significa difendere o esaltare una persona o una dottrina o un fatto) è, invece, intesa come istigazione indiretta, consistendo, secondo la lettura giurisprudenziale, in un discorso tendente a persuadere un gran numero di persone mediante l'uso di un linguaggio articolato e suggestivo, in un comportamento, dunque, concretamente idoneo a provocare la commissione del reato. BIANCHI M., DEL SIGNORE S., *I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori*, Padova, Cedam, 2008. Sempre in termini di tutela dei minori e quindi della dovuta irrilevanza di certe forme di consenso fondato sull'errore e la manipolazione, l'art. 609-quinquies punisce infine con la reclusione da 1 a 5 anni la corruzione di minorenni, ovvero il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. La disposizione prevede la medesima pena anche a carico di chiunque mostri al minore materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire su di sé atti sessuali. Da rilevare che la specifica tutela dei minori consiste anche nell'art. 609-undecies laddove viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni anche l'adescamento di minorenni, ovvero la condotta di chiunque adesci un minore di 16 anni, o compia atti idonei a carpire la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce. Per onore di completezza in questo caso più che

Dal punto di vista processuale, l'art. 609-*septies* del codice penale prevede infine che i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e gli atti sessuali con minorenne, siano punibili a querela della parte offesa da proporre entro il termine speciale di sei mesi, e che la querela, una volta proposta, sia irrevocabile. Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di anni diciotto; se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore o da un soggetto cui il minore sia affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, vigilanza, istruzione o che abbia con esso una relazione di convivenza; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni dieci consenziente; se si tratta di violenza sessuale di gruppo.⁵¹

7 - Le condotte esterne alla coabitazione: gli atti persecutori

Quando si parla di possibili forme di violenza che possono colpire le donne come i minori nell'ambito di rapporti relazionali e siano questi in un contesto o meno di convivenza materiale, ovvero in contesti al di fuori di situazioni di coabitazione, non possono poi essere sottaciute altre specifiche condotte che assai spesso sono perpetrate a danno di una vittima determinata, soprattutto nelle ipotesi in cui questa sia stata legata al suo offensore in un precedente legame che per qualsiasi motivo la stessa vittima ha voluto far venir meno.

Si tratta della (non più) recente ipotesi di cui all'art. 612 bis del Codice penale introdotta dalla l. n. 38/2009, che disciplina nello specifico il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*), che sussiste ogni qual volta un soggetto attraverso un comportamento petulante, insistente fatto di continua ricerca di contatti per il tramite di telefonate, messaggistica, pedinamenti ecc, ricerca di allacciare o di riallacciare un rapporto stabile con la propria vittima.⁵²

in un ambito familiare per il quale ovviamente rileva la specifica norma è stata soprattutto concepita onde prevenire fenomeni di *grooming* (adescamento) anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La condotta deve essere tuttavia finalizzata alla commissione di uno dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minore, violenza sessuale di gruppo. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. 2, Tomo 1 e II, Milano, Zanichelli, 2014; RODRIGUEZ E., *L'abuso sessuale su minori e la violenza domestica: aspetti giuridici in Italia in La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, 2012 pp. 4 e ss.

⁵¹ Con la l. n. 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, sono state anche introdotte misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per delitti di natura sessuale in danno di minorenni: in particolare, dopo l'esecuzione della pena e per i successivi 5 anni al reo è applicata una restrizione alla libertà di circolazione, il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minori, il divieto di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori, l'obbligo di aggiornare le autorità sui propri spostamenti. Per quanto riguarda le pene accessorie e gli altri effetti penali, di cui tratta l'art. 609-*nonies*, è poi previsto che la condanna o il patteggiamento della pena per uno dei reati di violenza sessuale comporti tra le altre pene accessorie la perdita della potestà genitoriale. Peraltro, ai sensi dell'art. 157, co. 6, c.p., così come per il delitto di maltrattamenti in famiglia, i termini di prescrizione del reato in commento sono raddoppiati.

⁵² Detto reato prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. (la pena massima è stata portata a 5 anni dal d.l. n. 78/2013 poi convertito nella l. n. 94/2013 (il c.d. svuota carceri), al fine di permettere l'applicazione della custodia cautelare in carcere). NIGRO L., *Il decreto svuota carceri: commento e formulario: decreto legge 1 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (GU serie generale n. 153 del 2 luglio 2013) in vigore dal 3 luglio 2013 convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 94 (GU n. 193 del 19 agosto 2013), coordinato con la normativa sullo stalking e sul femminicidio*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013; CARLI L. *Una norma da leggere al femminile: l'art. 612 bis c.p. (Stalking) nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità*, in *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata*, 2015, pp. 33 e

Attività persecutorie che non di rado culminano con lo stesso omicidio della vittima come purtroppo assai spesso noto alle cronache.⁵³

Il reato per la sua sussistenza richiede la ripetitività della condotta di minacce o di molestie, nonché l' idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

La gravità della minaccia va ovviamente valutata in considerazione del turbamento psichico provocato nel caso concreto, ed è quindi in relazione con il grado della minaccia, riferibile non soltanto all'entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione e alle condizioni in cui si trovano le parti.⁵⁴

Il delitto è aggravato se il fatto è commesso dal soggetto già ammonito dal Questore, ovvero dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Analogo aggravamento di pena è previsto qualora le condotte incriminate siano commesse attraverso strumenti informatici o telematici, oppure se è commesso a danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o, infine, se è commesso con armi o da persona travisata.

Sul versante processuale, il delitto è punito a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro sei mesi dai fatti. In tal caso la querela deve essere esaustiva e ben circostanziata in quanto in tale atto va dettagliatamente descritto ogni fatto rilevante che possa essere valutato come necessario elemento costitutivo del delitto.

ss.; PENATI V., *Stalking e psicopatologia*, Milano, Ferrari Sinibaldi, 2014; DE LUCA R., *Stalking e femminicidio, in Anatomia del crimine in Italia*, 2013 pp. 1033 e ss.

⁵³ Quando si parla di *Stalking* noi parliamo di “Una costellazione di comportamenti che implicano ripetuti e persistenti tentativi di imporre ad un'altra persona, forme di contatto o di comunicazione indesiderate” (MULLEN P.E., PATHE M.,PURCELL R., *Stalkers and their victims*, Cambridge, University Press, 2000). *Stalking* viene inteso in ambito anglosassone quale pseudonimo di cacciare, e sta a rappresentare quell' insieme di condotte che un soggetto aggressore rivolge nei confronti della sua vittima inducendolo mediante un permanente stato di timore a modificare il proprio stile di vita. L' identikit dello *stalker* ci dice che nel 95 % dei casi è un uomo sui 35/45 anni di età, usa molto la rete ed il cellulare, è di media cultura, coinvolge parenti ed amici della vittima, è di media cultura, è ripetitivo ed irrispettoso. BARTOLINI F. *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile : mobbing, molestie, minacce, violenza privata : gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla Legge n. 38 del 2009*, Piacenza, CELT, 2009; BIANCHI D., *Danno esistenziale e stalking in I danni esistenziali*, 2014, pp. 491 e ss. MESSINETTI R., *La comunicazione violata : lo stalking e la tutela della privacy*, in *Studi in onore di Antonino Cataudella*, 2, 2013, pp. 1347 e ss.; SGARBI C. *La violenza contro le donne e il fenomeno dello stalking*, in *Percorsi di eguaglianza*, 2016, pp. 133 e ss.

⁵⁴ Vanno quindi evidenziate le reiterate molestie fatte di persona o attraverso l'uso del telefono o di altri strumenti informatici come *sms*, *mail*, ovvero *social network*. Ulteriori elementi circostanzianti sono costituiti dagli eventuali appostamenti sotto casa, al lavoro, i pedinamenti). Ai fini del soddisfacimento degli elementi richiesti vi deve quindi essere il perdurante e grave stato di ansia e paura; la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita (ad esempio, non uscire da sola, cambio del numero di cellulare, modifica degli itinerari dei trasferimenti o degli orari per tornare a casa), abbandono della casa, del lavoro, o la fuga dai genitori. E' sufficiente cagionare uno solo dei tre eventi per integrare il delitto di atti persecutori. IAVARONE L., *Stalking : nuova forma di cannibalismo predatorio*, Roma, Aracne, 2015; ALDROVANDI E., *Il danno esistenziale, morale e psicologico nelle vittime di stalking in Vittime di crimini violenti*, 2014, pp. 243 e ss.; TOVANI S, TRINCI A, *Lo stalking : il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali : aggiornato al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto della violenza di genere*, Roma, Dike giuridica, 2013; PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori : ratio, commento, giurisprudenza, mappa, abstract, formulario*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ovvero quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale non è richiesta la querela di parte come condizione di procedibilità.

Il legislatore ha poi specificato che l'eventuale remissione della querela può essere soltanto processuale e che, per le ipotesi più gravi (minacce reiterate da parte del coniuge, anche separato o divorziato, o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici), la querela è da considerarsi irrevocabile.⁵⁵

8 – L'omicidio ed il femminicidio

Ma è ovviamente l'evento morte l'epilogo maggiormente drammatico in cui sfociano le storie di violenza consumate all'interno delle mura domestiche o meno, e che balzano purtroppo maggiormente agli onori della cronaca di tragedie troppe volte annunciate. Un evento morte che tra gli adulti nella maggioranza dei casi riguarda appunto le donne, ma non solo, per le quali nella nuova terminologia ricorre il termine femminicidio.⁵⁶

⁵⁵ A fronte del reato di *stalking* di cui risulta possa essere vittima la donna, esistono poi altre forme di molestia e di atti persecutori esterne alle coabitazioni e alle relazioni interpersonali, le quali esulano quindi dalla presente dissertazione, e di cui questa volta potranno essere vittime i minori assai spesso vittime dei loro coetanei. Si parla in tal caso, solo per ragioni di completezza intorno al tema della violenza, di bullismo o di *cyber bullismo* quali condotte di gruppo che tendono a marginalizzare, isolare, schernire la singola vittima facendola entrare in un vortice di sopraffazione, umiliazione se non anche di violenza anche fisica. Le caratteristiche del bullismo sono l'intenzionalità dell'aggressore e la sua pianificazione cognitiva; l'asimmetria ossia la presenza di una disuguaglianza di forza e di potere tra aggressore e vittima date da età, forza fisica, sesso, abilità linguistica, potere relazionale e la sistematicità: le prevaricazioni sono molteplici e reiterate nel tempo. Per quanto concerne la personalità del bullo, vi sono alcuni fattori di rischio familiare per quanto concerne la personalità di questo spesso oggetto di uno stile educativo troppo permissivo o all'eccesso molto coercitivo, ovvero cresciuto in un sistema di regole familiari poco strutturato e caratterizzato da incoerenza. In alcuni casi la violenza e l'aggressività sono una caratteristica dell'intero sistema familiare. Come noto alle cronache poi del bullismo *ante litteram*, esiste purtroppo ed in forma ancor più micidiale con l'avvento delle nuove tecnologie, il cosiddetto bullismo *on line* o virtuale: il cosiddetto *cyber bullismo*. Atti persecutori consumati quindi attraverso la rete ed il circuito mediato, che non vale solo come forma tecnico mediata di bullismo tra i giovani, ma può anche valere come forma più sofisticata di persecuzione nei confronti di una vittima in particolare un minore, anche come frutto di vendetta e di cui si è fatto carico la recente l. n. 71 del 29 maggio 2017 recentemente varata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 giugno.

⁵⁶ Detto termine proviene dall'inglese *femicide* poi utilizzato in Italia dalle attiviste dell'Unione Donne in Italia (U.D.I.) e dal movimento femminista 'Donne in Nero' per riferirsi all'omicidio con natura di genere e misogino, finalizzato ad annullare la donna non solo nella sua dimensione psicologica e sociale, ma persino in quella fisica. Questo nasce come categoria di analisi socio-criminologica ad opera di *Diana Russell* la quale rivela, attraverso uno studio condotto a livello mondiale, che "mentre gli uomini vengono uccisi da altri uomini, le donne vengano uccise prevalentemente dai propri *partner* o *ex partner*". RUSSEL D.E.H., *Femicide: the politics of woman killing*, New York, Twayne Publishers, 1992. Ma sul tema vedi pure BALDRY A. C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e di uxoricidio*, Milano, Franco Angeli, 2011, o ancora STRAUSS M.A., GELLES R.J., *Intimate violence*, Simon & Schuster Inc., New York, 1988, pp. 57 e 58; PRAMSTRAHLER A., KARADOLE C., *Research on femicide in Italy*, in *Fempower*, n.16, 2009, WAVE, in www.wavenetwork.org; RAUTI I., *No more femicide. Evoluzione normativa ed impegno concreto*, in www.interno.gov.it, Ministero dell'Interno, 2014; RUSSO C., *Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93) conv. in L. n. 119/2013, in vigore dal 16 ottobre 2013: la nuova disciplina dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e minaccia semplice, l'aggravante del reato commesso contro minori o donne in gravidanza, la misura di prevenzione per percosse e lesioni lievissime intradomestiche, l'allontanamento dalla casa familiare in*

Un fenomeno, quello della morte violenta delle donne per mano degli uomini, che per il vero non riguarda solo le tragedie che si consumano all' interno delle mura domestiche o all' interno di legami in atto, quanto piuttosto, assai spesso, al termine di vicende sentimentali in cui una delle due parti ha difficoltà ad accettare la fine di un legame ovvero situazioni di insano possessivissimo o gelosia estrema.⁵⁷

Nel primo caso l' evento morte è solo il culmine ed il punto di non ritorno, di una serie di maltrattamenti perpetrati mediante reiterati atti di violenza fisica e psicologica consumati "in famiglia", laddove nel secondo è soltanto la forma estrema di una forma patologica di pretesa di possesso di un partner che non si vuole in alcun modo permettere possa andar via o rifarsi una nuova vita.⁵⁸

Il riferimento dal punto di vista giuridico rimane ovviamente quello dell' omicidio così come sanzionato dagli artt. 575 e ss. del Codice penale, il cui bene interesse tutelato è la vita umana, che trascende l' interesse del singolo individuo, coinvolgendo quello della collettività.⁵⁹

Si tratta di un reato a forma libera, essendo incriminata qualsiasi condotta abbia il risultato finale di cagionare la morte di una persona risultando quindi indifferenti le modalità di esecuzione. La dottrina lo ascrive ai cosiddetti reato di evento (la morte) e più precisamente di danno, per la cui definizione ci si riferisce alla morte legale, che si ha allorquando viene riscontrata la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo.⁶⁰

flagranza di reato e la difesa della vittima nel procedimento cautelare, il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, Milano, Giuffrè, 2013

⁵⁷ VENNARI V., VERUCCI C., *Il costo di essere donna. Indagine sul femminicidio in Italia. I dati del 2010*, Casa delle donne per non subire violenza, in www.casadonne.it, Bologna, 2011; COCA P. *Il c. d. femminicidio : tra delitto passionale e ricerca di un'identità perduta*, Napoli, Jovene, 2016; ALBERTELLI L. *Violenza di genere e conflitti interpersonali : dall'omicidio al femminicidio, un travagliato percorso socio-normativo*, in *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*, 2014, pp. 239 e ss. CORN E., *Il reato di femminicidio. Note da un'analisi comparata con paesi latino-americani*, in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, 2014, pp. 295 e ss. DI GREGORIO L., *L'ho uccisa io : psicologia della violenza maschile e analisi del femminicidio*, Siena, Primamedia, 2014

⁵⁸ E qui non è un caso che il legislatore, con riguardo alle circostanze aggravanti del reato *de qua*, ai sensi dell' art. 576 c.p., abbia ricompreso proprio il fatto di reato commesso appunto nell'ambito di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ovvero di violenza sessuale, o, da ultimo quando il fatto è commesso dall'autore di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa. Del resto, già ai sensi dell'art. 577, co. 2, c.p. è previsto l' aggravamento della pena allorché il fatto sia commesso, contro il coniuge o la sorella: aggravanti per le quali la pena edittale prevista è proprio quella dell'ergastolo. Una riprova, seppure non necessaria, dell' assoluta importanza che vanno acquisendo sempre più alcuni reati in generale e l' omicidio e la violenza sessuale in particolare nell' ambito delle cosiddette violenze domestiche.

⁵⁹ Detto reato sanziona appunto chiunque procuri la morte di un uomo con la pena della reclusione non inferiore ad anni 21. MALIZIA N., *Il femminicidio in Italia : analisi sociologica, criminologica, giuridica e scientifica*, Torino, Giappichelli, 2015; CASALE A.M., *Il femminicidio*, in *Profili criminali e psicopatologici del reato*, 2014, pp. 189 e ss.

⁶⁰ Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico è necessario e sufficiente che l'agente si sia rappresentato e abbia voluto la morte come conseguenza diretta della sua condotta (dolo diretto); ovvero che si sia rappresentato l'evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni (dolo indiretto sotto forma di dolo alternativo); ovvero, ancora, che l'agente si sia rappresentato come probabile o possibile anche l'evento più grave e, ciononostante, abbia agito ugualmente anche a costo di cagionare la morte, accettandone preventivamente il rischio (dolo indiretto sotto forma di dolo eventuale). MERLI A., *Violenza di genere e Femminicidio : le norme penali di contrasto e la legge 119 del 2013 (c.d. legge sul Femminicidio)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015

Se assai spesso la morte della propria compagna o della propria ex è proprio il fine ultimo della condotta criminale, non sono infine rari i casi in cui la morte non necessariamente è voluta dall' agente, ma appare piuttosto come conseguenza non voluta di percosse e lesioni e che, giusta la disposizione di cui all' art. 584 del codice penale in tema di omicidio preterintenzionale viene comunque sanzionata, a titolo di responsabilità oggettiva.⁶¹

Ciò non toglie, ed è innegabile, che, voluto o meno l' esito morte, rimane purtroppo l' epilogo di tragedie annunciate in cui, a vari livelli, non sempre è stata riservata la dovuta attenzione.

9 - I maltrattamenti contro i famigliari e la connessa problematica del concorso di norme

Come abbiamo potuto vedere nel momento in cui si parla di maltrattamenti contro i famigliari e di violenze domestiche si assiste a tutta una dinamica di comportamenti criminali che proprio nella loro continuazione nel tempo vedono il comune filo conduttore e caratterizzante la fattispecie. Ciò non toglie il fatto che anche la singola azione, ben possa rilevare in via autonoma e come tale essere punita. Diviene allora importante, premesse le singole condotte spesso rientranti nell' ambito dei maltrattamenti in famiglia, saper distinguere la natura delle relazioni intercorrenti tra un reato contenitore come quello appunto dei maltrattamenti in famiglia ed i singoli reati componenti, e quindi se si sia in presenza di un concorso astratto o concreto di norme specie nei casi in cui le singole condotte, isolatamente prese, vengono a superare la soglia di punibilità.⁶²

Un problema quindi assai pratico, anche e soprattutto sotto il profilo sanzionatorio e quindi sulla sussistenza di ipotesi di cumulo materiale o formale delle pene in quanto dal punto di vista materiale il reato di maltrattamenti in famiglia, proprio in virtù del bene giuridico protetto, potrebbe materialmente concorrere per esempio con i reati di percosse, lesioni, omicidio od altro, essendo qui diverso il bene protetto ed in ragione della diversa obbiettività giuridica che contraddistingue le varie figure criminose. Questo ovviamente fatti salvi i casi in cui tali eventi, esempio lesione e morte, siano solo la conseguenza involontaria dei maltrattamenti, nel qual caso esse varranno solo a caratterizzarsi quali elementi circostanzianti di questi e di cui al primo capoverso dell' art. 572 c.p. che rappresenta in tal caso un plastico esempio di concorso astratto di norme per espressa previsione di legge.

Oltre le ipotesi di un possibile concorso di persone nel reato vi sono quindi quelle di concorso di reati commessi da uno o più persone. Si deve in tal caso trattare di concorso in concreto di norme e quindi di reati e non di concorso astratto di queste in cui uno dei reati in concorso è tipizzante rispetto all' altro (ad esempio nella rapina concorrerebbero il furto e

⁶¹ La prevalente dottrina e la giurisprudenza maggioritaria inquadrano la preterintenzione come dolo misto a colpa, riferito il primo al reato meno grave (lesioni o percosse), voluto dall' agente, e la seconda all' evento più grave in concreto verificatosi, non voluto dall' agente; perciò, ai fini dell' imputazione, si deve verificare, di volta in volta, la concreta prevedibilità ed evitabilità dell' evento maggiore verificatosi. Si tratta in tutti i casi di una delle possibili forme in cui si manifesta la cosiddetta *aberratio delicti* che si distingue sia dall' *aberratio ictus* (ove più che ad un evento diverso da quello voluto, avviene piuttosto per un errore materiale della condotta l' offesa ad una persona diversa dalla vittima designata), sia ancora, da ultimo dall' *aberratio causae* ove il reo provoca proprio l' evento da lui voluto nei confronti della vittima designata, ma attraverso una serie causale impreveduta. SPINELLI B., *Femminicidio e riforme giuridiche*, in: *Donne, diritto, diritti*, 2015 pp. 155 e ss.

⁶² FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Milano, Zanichelli, 2010; GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, Nel Diritto Editore, 2016

la violenza che tuttavia non concorrono in quanto una norma ritiene appunto uno dei reati, la violenza, come tipizzante il reato di rapina).⁶³

In tema di un possibile concorso materiale di reati, la giurisprudenza di legittimità ha ad esempio specificato come questo ben possa sussistere, a titolo di concorso formale, tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello eventualmente di violenza sessuale. Questo quando le condotte violente finalizzate alla violenza sessuale consumata nel più generale ambito dei maltrattamenti in famiglia, seppur ontologicamente ispirate da motivazioni di carattere sessuale, non si esauriscano nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, inserendosi piuttosto in un più ampio contesto di sopraffazione, minacce e angherie che caratterizzano la condotta dei maltrattamenti in ambito domestico. In questo caso il delitto di violenza sessuale concorre pertanto con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.⁶⁴

Continuando, è ancora possibile un' ipotesi di concorso materiale nella fattispecie formale di reati nei casi di violenza privata, allorché, in una sorta di *deputatio ad finem*, la violenza fisica e morale venga qui esercitata non soltanto per costringerla ad adottare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente mai posto in essere, quanto piuttosto in maniera debordante voluta proprio per maltrattare la vittima in se e per se.

In tema invece di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie, è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, c.p.) in presenza di comportamenti che, pur sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale.⁶⁵

⁶³ Nel concorso di reati quindi una o più persone commettono più reati della stessa o di diversa specie con una o più azioni (e qui la regola vuole il cosiddetto cumulo materiale per il quale si sommano le pene previste per ciascuno di essi) ovvero si commettono più reati con una o più azioni, per i quali la regola generale è quella del cumulo giuridico delle pene, ossia la pena prevista per il reato più grave aumentata fino a triplo, rispetto alla mera sommatoria delle singole pene. Alla struttura del concorso dei reati appartiene inoltre la disciplina del reato continuato, ossia più reati commessi da una o più persone ma qui sotto il vincolo del "medesimo disegno criminoso" che finisce per legare tra loro i singoli reati sia pure commessi in luoghi e momenti diversi. Il riconoscimento del vincolo della continuazione esclude in definitiva anche qui la mera sommatoria delle pene rendendo applicabile la disciplina più favorevole del concorso formale di reati e quindi la regola del cumulo giuridico anziché la più rilevante sommatoria di tutte le pene previste per ogni reato commesso.

⁶⁴ Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. III, sent. 23 settembre 2015, n. 40663 in *Cassazione Penale*, 2017, 1, p. 226 (con nota di: Lombardi) ed ancora Cassazione penale, sez. I, sent. 17 maggio 2012, n. 13349 in *CED Cassazione penale*, 2012, laddove la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di maltrattamenti per essere state le lesioni cagionate in più occasioni alla vittima direttamente collegate agli abusi sessuali).

⁶⁵ Vedi ad esempio Cassazione penale, sez. VI, sent. 19 maggio 2016, n. 30704 in *CED Cassazione penale*, 2016 laddove la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Ancora, sempre in materia di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori di cui all'art. 612 -bis, comma 2 c.p., è pure configurabile infine l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori nelle ipotesi di condotta perpetrata dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona già legata da vincolo affettivo, in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), proseguono in difetto della coabitazione, mentre ricorre viceversa il reato di maltrattamenti contro i famigliari in caso di condotta posta in essere in presenza di una mera separazione legale o di fatto che non vale a porre nel nulla i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale.⁶⁶

E' in definitiva il bene giuridico protetto la chiave di lettura volta ad interpretare la sussistenza o meno del concorso astratto o concreto di norme e quindi l' applicazione del cumulo materiale o formale delle pene singolarmente previste.

Ma non soltanto il bene protetto, bensì, sempre in tema di possibile concorso o meno di norme, anche lo stesso elemento psicologico del soggetto autore e le sue finalità.

PARTE II

LA VITTIMOLOGIA

1 – La figura della vittima: dalla denuncia alla protezione attraverso l' ascolto

Essere vittima di un'azione violenta è sempre un'esperienza che può rivelarsi devastante, specie se posta in essere, come purtroppo spesso accade, in un ambito relazionale, familiare o domestico, ove la natura del rapporto sottostante si vorrebbe di genere affettivo. Si tratta infatti di condotte che minano la convinzione, che generalmente gli individui nutrono inconsapevolmente, che il mondo, ed in particolare la propria casa ed i propri affetti, siano luoghi o situazioni sicure, così che la violenza, soprattutto quella in ambito relazionale, è un'esperienza talmente dirompente da costringere spesso la vittima a negarla per difendersi e, frequentemente, a non denunciarla.⁶⁷

Per quel che concerne i maltrattamenti in famiglia e la violenza di genere, sappiamo in partenza che essi si caratterizzano come un fenomeno assai complesso, spesso difficile da accertare, proprio perché reso impermeabile dalle stesse vittime attraverso quel velo di omertà frutto di codici culturali e supposte gerarchie tra i generi a cui non sfugge l' assenza di un' esatta percezione e definizione della violenza a causa della molteplicità degli stereotipi a cui contribuiscono non poco la letteratura ed i *media* che da un lato rappresentano la violenza come frutto di un mero *raptus*, e, dall' altra, come un normale svolgersi delle cose in determinate situazioni relazionali.⁶⁸

⁶⁶ Vedi Cass. Pen., sez. VI, sent. 1 febbraio 2017, n. 10932 in *Diritto & Giustizia*, 2017, 7 marzo

⁶⁷ AZZARA C. *Introduzione. Il nemico in casa : la violenza domestica contro le donne tra sanzione giuridica e rappresentazioni culturali* in *Il genere nella ricerca storica*, 2, 2015 p. 851; PEZZUOLI G., PRONZATO L. (a cura di) *Questo non è amore : venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne*, Venezia, Marsilio, 2013

⁶⁸ Gli stereotipi oggi si trasmettono infatti attraverso i veicoli più vari quali i rapporti genitori/famiglia, modelli di comportamento, media, cinema, letteratura, giochi, abbigliamento, scuola, scambi di opinione, religione, politica, lingua, mondo del lavoro. Stereotipi

Di qui il fatto che, sia che si tratti di maltrattamenti in famiglia, sia ancora che si tratti nello specifico di violenze di genere o contro i minori, difficilmente simili reati vengono raccolti in maniera diretta da parte delle tradizionali forze di polizia direttamente dalla vittima, quanto piuttosto incidentalmente attraverso la segnalazione di altre istituzioni, come i presidi ospedalieri, i servizi di Pronto Soccorso, i servizi sociali, la scuola, i centri antiviolenza, ovvero da parte di privati come nel caso di persone vicine alle parti offese (amici, figli, parenti, colleghi), per le quali si auspica possa molto contribuire la novella normativa di cui alla l. n. 119/2013 nella parte in cui tutela la riservatezza di queste in ordine al nominativo del segnalante nel relativo procedimento.

Soltanto da ultimo abbiamo formali e spontanee denunce querele da parte delle stesse vittime, qualora maggiorenni, nel momento in cui queste prendono coscienza della situazione in cui si trovano coinvolte, e maturano l'idea di rompere il suddetto muro del silenzio.

Partendo proprio da quest'ultima ipotesi, ossia la denuncia querela di cui agli artt. 331-333 c.p.p., non vi sono particolari considerazioni da fare in quanto in tali casi avremo la massima collaborazione della vittima nel ricostruire i fatti e fornire gli elementi da acquisire quali fonti di prova a riscontro. La denuncia querela è infatti la modalità per eccellenza di acquisizione di un fatto-reato di cui i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, hanno solo l'obbligo di raccogliere tutti i possibili elementi di riscontro riferendo direttamente all'Autorità Giudiziaria. Un'attività tuttavia come detto di molto facilitata dal fatto che sarà la stessa vittima a collaborare e a fornire un agevole e varia modalità di raccolta.⁶⁹

In tutti i casi è comunque importante, già a partire dal primo contatto con la vittima, sia in caso di formalizzazione di querela da parte di questa, sia ancora di più quando la *notitia criminis* giunge da fonti esterne, un consapevole e corretto approccio con quest'ultima e non di meno la piena informazione circa i propri diritti e sulle possibili procedure di intervento che nei limiti del possibile andranno concordate con quest'ultima.

Diversamente dalla denuncia della stessa vittima, nella maggioranza dei casi in alternativa alle segnalazioni o alle denunce querele spontanee di questa, è generalmente il referto, o meglio l'obbligo di referto, disciplinato all'art. 334 c.p.p. da parte dei medici del Pronto Soccorso, l'atto per eccellenza attraverso il quale i pubblici ufficiali, ed in *subjecta materia* gli esercenti una professione sanitaria (medici, chirurghi, farmacisti, ostetrici, infermieri), hanno modo di apprendere dell'esistenza di fatti di violenza riconducibili a reato avendo così modo di notificare la pubblica Autorità e le forze dell'ordine.⁷⁰

a cui fino a tempi non remoti aderiva la stessa giurisprudenza nella misura in cui nelle ipotesi di accertamento della sussistenza del reato di violenza carnale avallava attraverso la cosiddetta *vis grata puellae* un certo grado di "violenza d'uso" nel rapporto uomo/donna. MARCHESE G., *Le conseguenze della violenza di genere sulle donne: indicatori psicologici, comportamentali e fisici*, in *Vittime di crimini violenti*, 2014 pp. 155 e ss.

⁶⁹ La denuncia va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente entro i consueti termini previsti dall'art. 347 c.p.p. e dall'art. 107-bis disp. att. c.p.p. assieme agli atti di indagine eventualmente compiuti d'iniziativa prima che la suddetta Autorità Giudiziaria titolare delle indagini deleghi ulteriori atti o accertamenti da compiere.

⁷⁰ Al riguardo la normativa prevede che il referto, fatto salvo il reato di omissione ex art. 365 c.p., deve essere fatto pervenire entro le 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente alla Pubblica Autorità. Detto obbligo viene meno nella sola ipotesi normativa per la quale il referto stesso esporrebbe a procedimento penale la persona alla quale è stata prestata assistenza. Una previsione questa che trova la sua ragion d'essere nel bilanciamento di interessi effettuato a monte dal legislatore nella direzione della prioritaria esigenza di tutela della vita umana.

In entrambi i casi, sia che si tratti di denuncia querela, sia che si tratti di casi appresi per il tramite di segnalazioni o fatti esterni alla vittima, è comunque fondamentale che a seguito di questi, l' intervento, o meglio il primo intervento della polizia giudiziaria, una volta informata della possibilità concreta ci si trovi di fronte ad una situazione di maltrattamenti in famiglia o di violenza di genere, o peggio di violenza sessuale, a prescindere della indispensabile fase acquisitiva delle notizie a fini di indagine e di punibilità dell' aggressore, non trascuri la non meno importante fase di protezione della vittima ed in particolare l' obbligo di capire se questa sia di per sé in grado di garantirsi uno scenario di protezione e di garantirlo eventualmente anche agli eventuali figli minori una volta rientrata nel proprio ambito familiare o domestico.

Esigenza questa tanto stringente che lo stesso legislatore ha reso obbligatoria per la polizia giudiziaria la verifica se la vittima abbia già preso in passato contatti con un Centro antiviolenza ed in caso negativo di fornirle il riferimento di possibili interlocutori sul territorio. Circostanza questa che dovrà essere espressamente menzionata in sede di verbalizzazione dei fatti.

Qualora infatti la vittima abbia deciso di voler comunque permanere nel proprio ambito familiare o domestico, diviene di fondamentale importanza poter predisporre un piano di sicurezza individuale fornendo a questa tutte le indicazioni utili circa i servizi ed i numeri di emergenza a cui potersi rivolgere in caso di necessità.

Diversamente, nei casi più gravi, ovvero qualora venga valutato come estremamente rischioso il suddetto rientro, andranno valutate insieme alla vittima possibili soluzioni alternative ivi compreso il ricorso alle cosiddette "Case rifugio" e alle prescritte procedure d' urgenza proprie delle prime 72 ore. Non a caso la l. n. 119/2013 valorizza ed esalta proprio il ruolo dei servizi della rete e dei centri antiviolenza prevedendo come detto oggi l'obbligo per gli operatori di una adeguata informativa al riguardo all' indirizzo della parte offesa ivi compresa l' informazione in ordine al suo diritto al gratuito patrocinio.

Appare dunque chiaro che prima ancora di qualsivoglia attività di indagine, il momento maggiormente delicato è proprio quello che si colloca tra la fase dell' ascolto della vittima a quello in cui, in accordo con essa, vengono effettuate precise scelte che debbano tener conto del piano di sicurezza individuale e questo sia che la vittima decida di effettuare il proprio rientro tra le mura domestiche, sia che si opti per gli altissimi profili di rischio riscontrati per la sua collocazione in una casa rifugio.⁷¹

E' proprio nella fase di ascolto che si dovranno quindi riuscire a mettere a fuoco in sede diagnostica la dinamica dei fatti di violenza accaduti, l' eventuale conseguenza di questi sia in termini di lesioni materiali, sia in termini di lesioni psicologiche attraverso l' impatto emotivo delle violenze subite o assistite dalla vittima, e quindi da ultimo, ma non meno importanti, gli indici di rischio prognostici in base al quadro psicologico dell' aggressore.

E' proprio in questa fase centrale che è stato concepito il protocollo ospedaliero denominato "Codice Rosa", che sostanzialmente prevede per le vittime di violenza di genere e per gli eventuali figli minori al seguito un percorso agevolato già dal primo soccorso. L' attuazione del Protocollo implica una riflessione sulla necessità di una collaborativa rete che non faccia solo emergere i reati di violenza domestica o di genere ma anche appaganti strumenti di tutela successiva alla denuncia o all' avvenuta conoscenza di simili fatti da parte delle istituzioni o delle forze dell' ordine.⁷²

⁷¹ Vi dovranno quindi essere "sentinelle formate e sensibilizzate" che sappiano riconoscere il "vissuto di violenza" dalle frasi non dette, dagli sguardi bassi, dalle storie inverosimili. Cercare di capire il "non detto" richiede tempo e pazienza verso la vittima. Si tratta di lottare per assurdo contro le vittime stesse che spesso sono le prime nemiche di se stesse finendo in non rari casi per giustificare il proprio carnefice. DEGANI P., DELLA ROCCA R., *La protezione delle donne vittime di violenza nella prospettiva dei diritti umani. Una riflessione in chiave operativa*, Cleup, Padova, 2013.

⁷² Per quanto concerne la regione Toscana, ad esempio, il Protocollo Rosa è stato reso operativo dal 13 giugno 2011 a seguito di apposita delibera di Giunta, la n. 495, che ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione e la Procura Generale della

Nello specifico, in virtù del predetto “Codice rosa”, è prescritto che all’atto dell’arrivo al Pronto soccorso di soggetti che si presume siano state vittime di violenza di genere, domestica, o sessuale ovvero sospettati di aver subito violenza nell’ambito di una relazione di fatto, sia prevista una sede di intervista e di ascolto oltre che da parte del medico, anche da parte di un ostetrico e di un ginecologo e, se del caso, anche con la consulenza di un infettivologo e di uno psicologo. Un accorgimento in fase di primo accesso volto ad evitare alla vittima passaggi inutili a più reparti e/o professionisti. Di qui la necessità di doversi avvalere di professionalità specializzate e formate, particolarmente qualificate e preferibilmente di genere femminile.

La fase del primo ascolto è la più delicata ed impegnativa non meno di quella della raccolta delle fonti di prova. Una buona prassi non a caso inserita nel protocollo è quella di far accedere la vittima al colloquio in un contesto riservato e confortevole, così da aiutare la medesima a sentirsi a proprio agio facilitando per quanto possibile la narrazione dei singoli episodi sin dalla prima esperienza negativa fino a far emergere vicende legate alla sfera più intima e quindi maggiormente difficoltose da rielaborare.⁷³

In tali casi deve sussistere la consapevolezza negli operatori che le vittime che hanno subito violenza necessitano soprattutto di ascolto, ma anche non di meno consapevoli della circostanza che la vittima di violenza in ambito domestico e relazionale può avere spesso diversi motivi o valide ragioni che possano indurla ad essere poco propensa, se non addirittura riluttante, nella denuncia dei fatti che alle volte si tendono a ridimensionare o in parte a giustificare, senza contare le volte in cui tende addirittura a colpevolizzarsi dell’accaduto.

Le difficoltà nella denuncia da parte delle vittime è riscontrata infatti nel 96% dei casi in quanto assai spesso si tratta di persone dall’“io” debole e con insufficiente autostima, con il risultato che quest’ultime arrivano persino a giustificare il loro aggressore, pur di non prendere coscienza della necessità di dover dare un taglio alla propria vita passata.

Sono ragioni del silenzio che passano quindi dal timore di ritorsioni, anche dagli altri familiari, alla paura di comportamenti vendicativi, o ancora la vergogna, il desiderio di dimenticare l’episodio, il timore di rimanere privi di risorse economiche sufficienti per gestire questa scelta per se e per i propri figli. Non è un caso che questo tipo di violenze vengono efficacemente indicate con l’espressione “violenza da fiducia” proprio perché si consumano all’interno delle relazioni intime e sono continuative nel tempo in una dinamica a spirale in cui quotidianamente si alternano speranze e disillusioni con un atteggiamento ambivalente da parte dell’aggressore. La violenza ha infatti uno sviluppo di tipo ciclico, con intervalli di durata e frequenza variabili che tendono ad essere sempre più brevi e di maggiore intensità.⁷⁴

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze per la realizzazione di interventi a tutela delle fasce deboli di popolazione sottoposte a violenza. Esso è volto a promuovere sinergie tra istituzioni ed associazioni come meccanismo di rinforzo volto a favorire l’emersione del numero oscuro dei reati di violenza per maltrattamenti o abuso sessuale spesso consumati in ambito domestico o familiare. Questo grazie ad un Gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da operatori aziendali sanitari, magistrati della Procura, rappresentanti delle forze dell’ordine, assistenti sociali, operatori dei centri antiviolenza ecc. Obiettivi del Codice Rosa sono la tempestività di attivazione del cosiddetto “Percorso rosa” con finalità di ascolto, di riconoscimento, di raccolta di testimonianze dalla vittima, e raccolta di fonti di prova al fine di tutela di questa e, non ultimo la fornitura a quest’ultima di assistenza ed adeguate informazioni sui servizi sul territorio analogamente a quanto è richiesto *ex lege* alla polizia giudiziaria allorché in qualsiasi modo viene a conoscenza o interviene per fatti di violenza. MEUCCI G., DORETTI V., CONIGLIO G., *Codice rosa : il magico effetto domino*, Ospedaletto, Pisa Pacini, 2013.

⁷³ GIANNINI A.M., CIRILLO F., *Itinerari di vittimologia*, Milano, Giuffrè, 2012.

⁷⁴ Ed è proprio nel settore della formazione in materia, che giocano un ruolo fondamentale le istituzioni europee attraverso il finanziamento di specifici progetti tra i quali si segnalano quelli meglio conosciuti come *Daphne II* e *Daphne III*. Si tratta di programmi comunitari di cooperazione avviati come risposta alle crescenti preoccupazioni per la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne. La Commissione ha inoltre approvato uno speciale progetto per la tutela delle vittime di reato altrimenti

Le vittime di violenza infatti dopo aver subito tali condotte vivono generalmente tre fasi (quella dell' impatto, quella del contraccolpo e infine quella della rielaborazione) e la scelta più utile in sede di ascolto è senz'altro quella di rispettarle nei loro tempi di maturazione e passaggio da una fase all' altra senza forzature al fine di acquisire tutte le informazioni possibili e quei dettagli o elementi circostanzianti utili a ricostruire quanto più fedelmente possibile la vicenda e l' eventuale circostanza della presenza di figli minori durante gli episodi di violenza siano essi materiali o solo verbali.⁷⁵

Dovranno comunque accertarsi se vi siano segni visibili “*ictu oculi*” di percosse o lesioni, ovvero segni di costrizione, eventualmente di carattere sessuale, avendo cura che siano specificate le modalità spazio - temporali e che siano identificati i singoli accadimenti, chiarendo, se si tratta di comportamenti consueti od occasionali e se ci sono relativamente a fatti del passato certificati medici o interventi da parte delle forze dell' ordine.⁷⁶

Anche per le violenze psicologiche andrà chiarito se vi siano state umiliazioni (appurando per queste con quale frequenza e se si siano verificate in pubblico o in privato e ancora magari alla presenza di figli minori), ingiurie, ovvero fenomeni di violenza privata o minacce. In tal caso andrà acquisita testimonianza possibilmente di ogni singolo e circostanziato episodio allorché la parte offesa venga minacciata di un male ingiusto.

Lo stesso discorso è da farsi per le molestie appurando anche per queste con quale frequenza si sono verificate e se si sono svolte in privato o in pubblico ed, in tal caso, assumendo informazioni dalle persone che la vittima indica come testimoni o che tali risulteranno.

noto come “*Attention for Victims of Crime*” la cui finalità principale consiste nella realizzazione di un'attività formativa interforze diretta agli operatori delle Forze dell'Ordine nel settore specifico dell'assistenza e della tutela. Il Progetto, della durata di due anni, è stato co-finanziato dalla Commissione europea, Direzione Generale Giustizia, nell'ambito del Programma Daphne III, dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne e per proteggere le vittime ed i gruppi a rischio. Anche in Italia a partire dalla Dichiarazione di Vienna sottoscritta nell'ambito dell'ONU nel 1985 e soprattutto in particolare dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali, si è sviluppato e concluso un progetto biennale frutto della collaborazione fra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2, la Regione Lazio, e le ONG “Differenza Donna” e Telefono Rosa e che è relativo alla posizione della vittima nel processo penale con la chiara finalità di porre l'accento sulla necessità di non sottoporre le vittime a pressioni non necessarie e di adottare tutte le strategie possibili per evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria nel percorso giudiziario. Più in generale su questo punto v.: *Sos Donna, Manuale contro la violenza alle donne. Linee guida per le Forze dell'Ordine. Come tagliare i fili della violenza, 2008, on line al sito web www.sosdonna.com.*

⁷⁵ A tale riguardo la vittimologia può fornire una serie di indicazioni in termini di conseguenze sulla vittima di un' azione violenta, che possono essere soprattutto a carattere psicologico. Queste sono in particolare a carico dell'area cognitiva. In tal caso si possono indicare come possibili indici rivelatori della violenza i pensieri ricorrenti e i ricordi invasivi, le ossessioni e i *deficit* di attenzione e di concentrazione, i sogni ricorrenti e gli incubi, gli stati confusionali e le amnesie. Diversamente, quando la violenza interessa l'area emotiva del soggetto si potranno evidenziare sentimenti di bassa autostima, sensazioni di impotenza, di depressione, di perdita del controllo, di vergogna, di senso di colpa, di inadeguatezza, di apatia o di ansia. Infine, ogniqualvolta nella persona che subisce la violenza questa finisce per avere effetti anche sull'area comportamentale, si potranno avere come principali indicatori della violenza le difficoltà sessuali, relazionali nonché quelle relative alla gestione dei figli, i sentimenti di sfiducia verso gli altri, di aggressività o di abulia, i comportamenti disadattativi quali l'abuso di alcool, di fumo, di stupefacenti, di psicofarmaci o di cibo ovvero i gesti di autolesionismo, i rischi di suicidio o i disturbi del comportamento alimentare.

⁷⁶ D'AMBROSIO L., *Pratica di polizia giudiziaria*, Padova, Cedam, 2012.

2 – La valutazione degli indici di rischio

Come detto, a parte la ricostruzione dei fatti, non meno importante ai fini della valutazione prognostica degli indici di rischio, la disamina dei fattori di pericolosità del soggetto attivo onde appurare la necessità di predisporre una rete di tutela nei confronti della vittima. Da tener presente infatti che interrompere una relazione che si presenta compromessa, non garantisce necessariamente sempre la sicurezza. Anzi, l'esperienza maturata nel tempo sta a dimostrare che proprio dal momento in cui la vittima tende ad uscire da una relazione affettiva divenuta patologica e pericolosa a seguito di fatti di violenza viene ad esistere il passaggio forse più delicato sul piano della sicurezza. Non solo: è anzi possibile, talvolta, che la violenza non solo prosegua, ma possa addirittura peggiorare visto che secondo un'analisi svolta su campo, si è avuto modo di appurare che mediamente la violenza nell'ambito di rapporti connaturati da prevaricazioni e violenza, queste ultime tendono generalmente ad aumentare nel corso della relazione.⁷⁷

Spostando quindi l'attenzione dalla vittima all'aggressore, viene da dire che questi probabilmente nella sua vita adulta tende a riprodurre le modalità di dimostrazione affettiva appresa nella sua vita infantile. Non è raro incorrere nella constatazione secondo cui l'adulto violento è stato un bambino picchiato (o che ha assistito a scene di violenza) che finisce per proiettare sul *partner* la rabbia accumulata nell'età evolutiva, senza per questo ovviamente voler tentare di giustificare le condotte attuali.⁷⁸

Ai fini della valutazione del rischio di cui sopra pertanto l'affinamento delle esperienze da parte di operatori ha fatto sì che nel quadro degli studi che si riferiscono alla violenza di uno dei due *partner* nelle relazioni di intimità, si faccia oggi largo ricorso alle cosiddette *checklist* a supporto del lavoro che le diverse figure professionali sono chiamate a fare in queste circostanze.

Si tratta qui di colloqui clinici nonché strumenti formali per l'identificazione e la classificazione del *partner* (della vittima), mediante scale di misurazione del rischio al quale non è indifferente la sussistenza o meno di eventuale uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o l'aver l'aggressore subito abusi nell'infanzia.⁷⁹

⁷⁷ PITCH T., VENTIMIGLIA C., *Che genere di sicurezza*, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 192

⁷⁸ Spesse volte il violento ha un problema irrisolto con la propria madre sia nelle ipotesi di madre iperprotettiva che ha accudito il figlio in ogni sua necessità, quanto di una madre castrante che lo ha iper criticato impedendogli così di crearsi quei necessari meccanismi di autostima. Pregressi questi che possono far scatenare nel soggetto adulto istanze aggressive nei confronti della propria partner, proiettando su di lei queste valenze irrisolte della sua infanzia. CASALE A.M. *Da vittima ad autore di reato: la trasmissione intergenerazionale della violenza* in *Donne e reato*, 2015 pp. 47 e ss.

⁷⁹ Le situazioni possono essere le più variabili come ad es. : la donna riferisce di temere per la propria vita; gli episodi di violenza accadono anche fuori casa; il partner è violento anche nei confronti di altri; il partner è violento anche nei confronti dei/le bambine; ha usato violenza anche durante la gravidanza; minaccia di uccidere lei o i/le bambini/e e/o minaccia di suicidarsi; la frequenza e gravità degli episodi violenti è aumentata nel tempo; il maltrattante fa uso di sostanze e/o di droghe, soprattutto di quelle che determinano un aumento della violenza e dell'aggressività (cocaina, anfetamine, *crack*); la donna programma di lasciarlo o di divorziare nel prossimo futuro; il maltrattante ha saputo che essa ha cercato aiuto esterno; lui dice di non poter vivere senza di lei, la pedina e la molesta anche dopo la separazione; la donna ha riportato in precedenza lesioni gravi e/o gravissime; presenza in casa di armi; il maltrattante ha minacciato parenti o/e gli/le amici/che della donna; la donna vive con il maltrattante o questo ha accesso all'abitazione (ha le chiavi di casa, ecc...). La compresenza di 4 o più di questi fattori è indice di un alto rischio di letalità. All'analisi non deve poi mancare lo storico e la dinamica facendo risalire all'individuazione dei primi momenti in cui si verificarono i primi episodi e le ragioni scatenanti.

Non è da trascurare nemmeno il “tipo di violenza subita” se di carattere solo psicologico o materiale ed in quest’ ultimo caso le modalità della condotta, come ad esempio la presenza di minacce alla vita e alla incolumità, ovvero se si fa ricorso ad armi anche improprie o si fa minaccia di farne uso.

Uno studio particolare, vista l’ attualità del fenomeno e la grande rilevanza che se ne da oggi a livello mediatico, è infatti il cosiddetto rischio di esito fatale o, come detto, di femminicidio. Con riferimento alle situazioni di femminicidio-suicidio sembra rilevare il disturbo mentale così come condizioni di particolare disagio, ad es. economico a causa di disoccupazione o comunque l’insorgere eventuale di circostanze che possano sembrare essere in grado di interferire nella relazione affettiva negativamente. Peraltro anche la casistica italiana relativa ai femminicidi mette in luce come il disturbo mentale, l’uso di droghe, i precedenti penali e la presenza di armi in casa accentuino il rischio in questa direzione.

In tal caso per agevolare la possibilità di stabilire l’ indice di rischio di omicidio o di violenza letale, sono stati ultimamente messi a punto strumenti assai raffinati come il *Danger Assessment*, il Mosaic-20, ovvero, per quanto concerne la recidiva del maltrattante, il Sara, l’ Odara, il Dvi, il *K-Sid*. A questi si combinano strumenti che dovrebbero essere in grado di operare rispetto ad entrambe queste situazioni come il *Navy Risk Assessment* o più recentemente il *Sivipas*.⁸⁰

Tra i metodi sopra accennati quello più comunemente utilizzato è il Sara (*Spousal Assault Risk Assessment*) finalizzato alla valutazione del rischio di recidiva della violenza rispetto al quale, relativamente alle procedure di intervento sulla violenza domestica e lo *stalking*, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato a Roma ha organizzato una serie di attività peraltro previste dal Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* posto in essere dal Dipartimento Pari Opportunità.⁸¹

⁸⁰ BALDRY A.C., *La violenza contro le donne : maltrattamenti e valutazione del rischio di recidiva: il metodo Sara (spousal assault risk assessment)*, in *Itinerari di vittimologia*, 2012, pp. 177 e ss.

⁸¹ Si tratta di una procedura di valutazione del rischio di recidiva messo a punto in Canada nel 1996 per calcolare in via preventiva se e con che intensità un maltrattante che ha agito con violenza nei confronti della propria *partner* o *ex partner* possa reiterare la condotta violenta nel breve o lungo termine. In altre parole si tratta di una procedura che utilizza delle linee guida o *checklist* che ogni operatore o professionista che si trova a dover gestire un caso di violenza potrebbe considerare per meglio inquadrare la situazione, quello che è successo, ma anche prevedere quello che potrebbe accadere, per far sì che vengano prese, a seconda degli ambiti e delle caratteristiche delle diverse situazioni, le decisioni più appropriate per prevenire tale rischio. Il metodo Sara nella versione originale si basa sull’esame di 20 fattori di rischio. Su questa versione, ne è stata ricavata una ridotta a 10 fattori. Attualmente viene utilizzata la versione *Screening* nella quale ai 10 fattori della versione semplificata, sono aggiunti 5 fattori relativi alla vulnerabilità della vittima, per un totale di 15 fattori di rischio, da considerarsi sia rispetto al presente, sia rispetto al passato. I fattori di rischio che costituiscono il Sara sono riportati in tre sezioni: Sezione A, violenza da parte del *partner* o dell’ *ex partner*: gravi violenze fisiche e/o sessuali; gravi minacce di violenza, o ideazione o intenzione di agire con violenza; *escalation* sia della violenza fisica e/o sessuale vera e propria, sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire con tali violenze; violazione delle misure cautelari o interdittive; atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intra familiari. Sezione B, adattamento psico-sociale: precedenti penali; problemi relazionali; *status* occupazionale o problemi finanziari; abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; disturbi mentali. Sezione C, fattori di vulnerabilità della vittima: condotta incoerente nei confronti del reo; paura estrema nei confronti dell’aggressore; sostegno inadeguato alla vittima; scarsa sicurezza di vita; problemi di salute psicofisica/dipendenza. Nel formulare la valutazione del rischio bisogna anche stabilire se ci sono fattori, cosiddetti ‘critici’, la cui presenza da sola è altamente collegata alla violenza subita e al rischio che si ripetano le situazioni di maltrattamento. La valutazione finale non avviene sulla base del numero di indicatori presenti (come normalmente avviene negli strumenti di natura attuariale) ma sulla tipologia di indicatori e sulla loro relazione. Oltre quanto sopra rimane ovvio che l’ analisi possa essere condotta anche in forma non strutturale, vale a dire basata su un processo intuitivo, fortemente legato alla sensibilità dell’ analista come della stessa vittima. La percezione del rischio da parte delle donne ad esempio risulta essere importante nella determinazione del rischio di maltrattamento reiterato da parte del *partner* nelle relazioni di intimità.

Prevenire i singoli episodi significa allora cercare di individuarne le cause scatenanti che possono andare, oltre che dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte dell'aggressore, dai futuri motivi di gelosia al fatto che la donna si determini per l'interruzione della propria relazione con il *partner*.

Vi sono infatti fattori di rischio che rinviano a eventi che possono mettere in discussione o porre fine alla stabilità della relazione come l'allontanamento della vittima, la separazione ed il divorzio. In tali casi emergono come centrali circostanze come quelle di disporre di un'arma da fuoco o di essere stati in precedenza autori di minacce, o ancora la presenza in casa di un figliastro dell'autore di violenza, e l'allontanamento, soprattutto nelle situazioni in cui l'autore della violenza opera un controllo sistematico nei confronti della partner vittimizzata.

Non è una questione secondaria valutare poi gli effetti prodotti sulla donna a seguito della sua esposizione più o meno prolungata nel tempo agli atti di aggressione quali disturbi del sonno e dell'alimentazione, disturbi gastrointestinali, stati ansiosi e depressivi, assunzione di alcool, stupefacenti o psicofarmaci, la sua frequente sottoposizione alle cure del pronto soccorso o a ricoveri ospedalieri.

La rilevazione deve essere in definitiva ovviamente finalizzata a cogliere il tipo di richiesta di aiuto che la vittima ci richiede, cercando di identificare e validare le risorse della donna, la propria capacità di auto difesa, le proprie disponibilità economiche e la rete sociale di cui dispone cercando così di programmare un possibile intervento e l'eventualità o necessità di coinvolgere la rete o i servizi sociali.

La possibilità di valutare il rischio di reiterazione delle condotte, è in definitiva fondamentale nella funzione predittiva dell'*escalation* della violenza. La valutazione va effettuata caso per caso e si fonda principalmente sulla comprensione delle motivazioni, ovvero dei fattori che hanno indotto una persona ad agire violentemente in passato allo scopo di comprendere se questi stessi fattori possano costituire il veicolo per una recidiva.

Una valutazione quindi imprescindibile al fine della realizzazione di piani di sicurezza per la vittima volti a minimizzare l'impatto negativo di eventuali violenze fisiche o psicologiche future, graduati secondo le esigenze, e che partono da strumenti statici quali l'allontanamento del soggetto violento o l'installazione di sistemi di sicurezza passiva nell'abitazione, fino all'utilizzo di quelli dinamici incentrati sulle misure di sostegno da parte dei Centri antiviolenza o al ricorso di attività di *counselling* per l'acquisizione della consapevolezza di sé da parte della vittima.

Al termine dell'iter procedurale previsto nella "stanza codice rosa", con il consenso della vittima andrà infine compilata la scheda di accoglienza nell'ambito della quale risulta fondamentale la determinazione dei profili di rischio ossia valutare se esista o meno un pericolo imminente e se vi sia la necessità di ricorrere ad una "casa rifugio".

Il sistema delle reti viene quindi attivato dal momento in cui viene rilevata sul territorio una situazione di disagio e di violenza in qualsiasi modo intercettata attraverso l'attività dei vari suddetti soggetti preposti ad immaginare cancelli di ingresso; "*gate keeper*" come lo sono le forze dell'ordine, i medici dei servizi 118, gli Sportelli zonali delle varie Associazioni di volontariato, i consultori familiari (assistenti sociali e psicologi), i servizi sociali dei comuni e gli uffici delle consigliere di pari opportunità. Il ruolo della Rete è quindi di fondamentale importanza. Compito delle istituzioni, ma più in generale di tutti coloro i quali operano all'interno di un lavoro di "squadra", è quello di offrire al soggetto abusato la possibilità di scegliere o comunque di avere alternative.⁸²

Capo maglia istituzionale di tale contesto sono sicuramente gli uffici delle "Pari Opportunità" ai quali compete a livello nazionale l'attività di indirizzo e di gestione delle politiche di sostegno nei confronti delle donne oggetto di violenza, così come della formazione ed il coordinamento delle relative attività sul territorio e la promozione di percorsi culturali volti ad arginare il fenomeno in via preventiva attraverso una rinnovata base socio culturale che fa appunto

⁸² CANNITO M., *Criticità, buone pratiche e interventi contro la violenza sulle donne a Torino: l'esperienza dei Centri antiviolenza e del Cerchio degli uomini*, in *Violenza di genere e percorsi mediterranei*, 2015, pp. 151 e ss.

capo al Dipartimento delle Pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La successiva articolazione sul territorio avverrà poi sia su base regionale che provinciale e comunale.⁸³

Il coordinamento della rete provinciale contro la violenza di genere avviene tramite il Servizio Pari opportunità mediante la firma di protocolli di intesa e la costituzione di appositi Tavoli Tecnici operativi di contrasto volti a costituire un sistema di reti di protezione per le vittime di violenza coordinate dalle varie provincie. Detto sistema si compone oltre che della provincia, anche delle Prefetture, delle Aziende sanitarie locali, degli Uffici scolastici provinciali, delle associazioni di volontariato costituite in *Onlus*, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, delle Conferenze dei sindaci zonali e degli Uffici delle “consigliere di parità”.⁸⁴

I centri antiviolenza sono pertanto luoghi dove la pratica dell'accoglienza della donna vittima di violenza all'interno di relazioni intime, si unisce a linee operative finalizzate al cambiamento del contesto socioculturale nel quale nasce la violenza, prendendo pubblicamente posizione sulla violenza maschile sulle donne. Sono quindi luoghi ove le donne fanno riferimento al pensiero della differenza potendosi confrontare ed operare in modo multidisciplinare. Svolgono quindi attività di formazione e ricerca promuovendo attività atte al cambiamento politico-culturale e alla costituzione di reti ed istituzioni.⁸⁵

⁸³ COCCHIARA A.M., *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Milano, Giuffrè, 2015; D.I.R.E., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, in www.direcontrolaviolenza.it, 2014; BORGHETTI S., *I centri antiviolenza in Italia: strategie di intervento*, in *Vittime di crimini violenti*, 2014 pp. 319 e ss.

⁸⁴ Per quanto concerne la Toscana ad esempio, e segnatamente la provincia di Arezzo, dette procedure e la firma dei relativi protocolli trovano la propria legittimazione nella Legge regionale della Toscana n. 59/2007, “Norme contro la violenza di genere”, al cui art. 3, co. 4, viene appunto previsto che le provincie promuovano il coordinamento territoriale dei soggetti da coinvolgere nella rete. In tal caso nell'esperienza aretina si parla di soggetti vari come gli Sportelli zonali di “Ascolto donna”, i Centri antiviolenza, le case rifugio, l'accoglienza sanitaria altrimenti nota come Codice Rosa, la rete di accoglienza abitativa di emergenza e di secondo livello, le procedure zonali per la presa in carico, la rete informale, la sensibilizzazione dei cittadini e delle nuove generazioni presso le scuole. Di qui la serie dei protocolli d'intesa che nella provincia di Arezzo sono stati siglati nel 2001, nel 2009 e nel 2012, allorché è stato istituzionalizzato un tavolo provinciale di contrasto della violenza di genere. Questo anche a seguito della legge nazionale n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie e sulle unioni e funzioni di comuni” a seguito della quale è stato siglato l'ultimo e più recente protocollo d'intesa del 2016 che ha visto l'interessamento nella rete di coordinamento della stessa provincia di Arezzo e quindi della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'Azienda USL Toscana sud est, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, l'Ufficio Scolastico provinciale, l'Associazione Pronto donna, l'Ufficio delle Consigliere di Pari Opportunità e la Conferenza dei Sindaci. Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite tra i suoi vari scopi ha al riguardo proprio quello di aiutare i singoli Stati a raggiungere accordi ed intese tra loro al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani universali tra cui anche la difesa dei diritti delle donne ed il contrasto alla violenza di genere.

⁸⁵ I Centri Antiviolenza cominciarono ad organizzarsi a partire dagli anni 60-70 traendo origine dall'esperienza del femminismo, dai movimenti delle donne, dall'UDI, e dalle associazioni in genere che avevano animato l'esperienza politica di quegli anni. Di qui la nascita dei primi spazi di ricerca di libertà, di autonomia e di espressione, a partire dal desiderio di uscire dai condizionamenti e dalle prescrizioni, dalle oppressioni che nel tempo si sono sedimentate nelle relazioni fra uomini e donne. La riflessione tra donne a partire dalle proprie vite, le esperienze vissute, il partire da sé, mettendo in discussione ruoli tradizionali e aspettative ancorate alle differenze di genere, ha rappresentato pertanto la base per la nascita e la costruzione di nuovi spazi di relazione tra esse. Su questa scia la Regione Toscana, già prima della l. n. 59/2007, a seguito dell'approvazione della l. reg. n. 66/97, “Norme contro la violenza sessuale”, stanziò dei fondi, erogabili attraverso le istituzioni locali, per l'apertura dei Centri Antiviolenza nella Regione. A seguire, con decreto di giunta proprio sulla base dell'anzidetta l. reg. n. 59/2007, “Norme contro la violenza di genere di modifica della l. n. 41/2005 (Codice Rosa), sono state dettate delle linee guida con le quali è stato prescritto che le associazioni responsabili della costituzione dei singoli centri abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle donne e dei/delle minori. Il coordinamento toscano dei Centri Antiviolenza è ad oggi costituito da n. 13 Centri non istituzionali. ZACCARIA S., *La risposta alla violenza di genere: la casa delle donne per non subire violenza*, in *Percorsi di eguaglianza*, 2016 pp. 155 e ss.

Essi dovranno comunque risultare iscritti all'Albo del volontariato o della promozione sociale ed hanno quindi la natura giuridica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).⁸⁶

PARTE III

LE MIGLIORI PRASSI IN MATERIA DI INDAGINI PRELIMINARI E DI MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI

1 – La fase delle indagini preliminari

E' indubbio tuttavia che i principali strumenti di tutela nei confronti dei fenomeni di violenza, sia che vengano essi denunciati da parte della stessa vittima, sia quando vengano denunciati da Enti ed associazioni, così come da ultimo quando vengano resi evidenti dalle loro conseguenze e denunciate dai medici del Pronto Soccorso attraverso i loro referti, presuppongono necessariamente quell' indispensabile attività propedeutica o consequenziale di accertamento sui fatti in ordine al loro storico accadere al fine di adottare i prescritti provvedimenti sia di natura amministrativa che di carattere repressivo sanzionatorio di natura penale.

Le attività di indagine volte ad accertare i fatti e ad assicurare alla giustizia i responsabili, consistono in tutta quella serie di attività poste in essere da parte delle forze di polizia a competenza generale e particolare dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali come anche quella posta in essere da investigatori privati autorizzati in termini di indagini difensive previste dal nuovo Codice di rito.⁸⁷

Queste consistono in una serie di attività tipiche predefinite principalmente dal codice di procedura penale quanto a scopi e a presupposti (perquisizioni, ispezioni, accertamenti tecnici urgenti irripetibili ecc., sequestri amministrativi e penali, intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, acquisizioni di documenti etc.) nonché di attività di carattere atipico (acquisizione di informazioni da fonti aperte o chiuse, qualificate o meno, osservazioni, pedinamenti, appostamenti, etc.), vincolate nel mezzo e nel fine, che per la loro natura sostanzialmente indefinita sono caratterizzate dalle sensibilità e dalle specifiche professionalità degli organi inquirenti.

L'attività investigativa non può quindi essere considerata una scienza esatta e rifugge da ogni inquadramento in schemi preordinati, tanto da poter essere definita dal "coefficiente umano determinante" e che ai fini della sua legittimità deve comunque risolversi sia entro i limiti esterni posti dalla legge, sia di quelli interni consistenti nelle c.d. *best practice*, inerenti l' opportunità, la contenenza e la proporzionalità, posti dal nostro ordinamento a fondamento dell' esercizio di pubbliche funzioni, ivi comprese quelle connesse alle attività di polizia giudiziaria, fatti salvi gli

⁸⁶ I predetti Centri devono poi avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sui temi della violenza di genere. (Definizione da "Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, Colonia 1999).

⁸⁷ MANGANELLI A., GABRIELLI F., *Investigare. Manuale pratico delle tecniche di indagine*, Padova, Cedam, 2007

obblighi, per alcune di esse, della preventiva autorizzazione e vaglio da parte delle competenti autorità giudiziarie secondo il principio dell' *habeas corpus* di cui all' art. 13 Cost.

Detta attività merita un discorso di carattere più specifico nella misura in cui essa abbia a riguardo fenomeni di violenze consumate all' interno di mura domestiche o di violenza di genere e, ancor di più, quando queste riguardano i minori, significando che in tal caso vengono in rilievo peculiari aspetti di carattere familiare o relazionale che legano la o le vittime agli aggressori. In tal caso infatti il numero oscuro di detti reati e delle relative condotte come noto risulta favorito assai spesso proprio dalla difficoltà intrinseca a riconoscere ed ammettere la violenza da parte delle vittime, troppe volte appartenenti alle cosiddette fasce sociali deboli (donne, minori, anziani, disabili), e quindi pronte a riconoscere una giustificazione a tali condotte, giusto la difficoltà di rimuovere un certo sostrato culturale portato all' accettazione, se non alla giustificazione delle condotte violente come una normale relazione tra i generi.⁸⁸

Siamo quindi di fronte ad indagini che possono essere ostacolate dalla stessa vittima e dalla sua complessità psicologica che potrebbe stare a significare che questa possa essere portatrice di sentimenti ambivalenti nei confronti dell' indagato. Ciò si traduce in atteggiamenti non collaborativi più o meno consapevoli verso gli investigatori, in ritrattazioni processuali, in reiterate querele e remissioni delle stesse. E' doveroso in tal caso da parte degli operatori prestare la massima attenzione in quanto qui bisognerà intervenire in primo luogo a livello emotivo e psicologico dal punto di vista cognitivo e poi di successiva autoconsapevolezza.⁸⁹

Tali considerazioni sono rese oltremodo necessarie quanto più le condotte illecite su cui si indaga siano di quelle per le quali sia prevista la procedibilità d' ufficio come nei casi di maltrattamenti, di atti persecutori commessi da un indagato già destinatario di ammonimento del Questore, oppure in danno di donna in stato di gravidanza, ovvero connessi con altro delitto procedibile d' ufficio (es. le lesioni gravi o gravissime o ancora le lesioni semplici ma aggravate giusti gli artt. 585 e 577, comma 2, c.p.), o posto in essere alla presenza di minori. In tali casi, pur con il massimo rispetto della vicenda umana della vittima, delle sue scelte e delle sue priorità, gli accertamenti debbono essere condotti e conclusi esaustivamente e tempestivamente.

Partendo dai casi di violenza evidenziati negli ambienti del pronto soccorso, a parte il referto, potrebbero essere utili con il consenso della vittima la raccolta delle immagini e dei segni della violenza, mentre nei casi di violenza sessuale, anche domestica, dopo i necessari prelievi ematici, la visita ginecologica e l' acquisizione di tamponi e prelievi biologici con l' aiuto dell' ostetrico, saranno anche qui utili, sempre con il consenso della vittima, le raccolte di immagini delle lesioni, la raccolta e conservazione dei vestiti e degli altri oggetti secondo metodiche procedurali corrette ai fini legali. Andrà effettuata anche la ricerca di spermatozoi in varie sedi, orale, vaginale, rettale, dermatologica, sulle vesti ecc. La ricerca di spermatozoi viene effettuata in urgenza con lettura microscopica e refertata in tempo reale. Utile anche la ricerca del relativo DNA.

A seguire, nella fase conoscitiva da parte degli organi inquirenti può essere infine di notevole importanza acquisire anche fonti di prova esterne alla vittima, avvalendosi di ogni strumento utile quali le informazioni da parte di possibili testimoni come vicini di casa, parenti e altre persone che risultano possano essere state in contatto con la persona offesa o magari proprio da questa indicate.

⁸⁸ WINTER J., *La memoria della violenza : il mutamento dell'idea di vittima tra i due conflitti mondiali*, in *Crimini e memorie di guerra*, 2004 pp. 127 e ss

⁸⁹ LITTA A., *La perizia psichiatrica della donna vittima di violenza sessuale per la valutazione del consenso* in *La perizia psichiatrica nel processo penale*, 2015 pp. 361 e ss. DI PAOLO A.M., *Elementi di Intelligence e tecniche di analisi investigativa*, Laurus Robuffo, 2010, p. 191

Nella ricostruzione del quadro dei fatti, maltrattatori e persecutori lasciano infatti abbondanti tracce delle loro condotte e vengono frequentemente visti o uditi da persone circostanti, prossimi congiunti della vittima, vicini di casa, amici e colleghi di lavoro.⁹⁰

Altrettanto importanti saranno le acquisizioni di fonti di prova documentale che potranno consistere nella documentazione dei servizi sociali qualora siano stati investiti per la circostanza di situazioni multiproblematiche legate a disadattamento sociale, disturbo psichiatrico, indigenza economica, etilismo, uso di droghe, età, cittadinanza extracomunitaria.

Anche la documentazione lavorativa può avere rilevante importanza in caso di assenze dal lavoro a causa di fatti traumatici di violenza subiti, nonché l'esistenza di precedenti denunce, anche se concluse con un'archiviazione, o precedenti interventi effettuati da parte delle forze dell'ordine a seguito di intervento per lite in famiglia, o altra documentazione presente negli atti a disposizione delle singole Autorità giudiziarie, così da poter verificare l'abitudine e la ricorrenza dei maltrattamenti quale elemento costitutivo della fattispecie. Peraltro, risulta anche necessario che querele e denunce ed atti di intervento delle pattuglie siano immesse immediatamente nella banca dati (lo S.D.I.), con la maggior completezza possibile, e soprattutto, con il collegamento vittima-responsabile.

L'attività acquisitiva di fonti di prova si potrà poi completare mediante le più tradizionali attività di indagine sopra viste sia tipiche come perquisizioni, sequestri, acquisizione di tabulati telefonici, che atipiche come appostamenti, pedinamenti, ricerche su fonti aperte e chiuse o altrimenti tecnica quali intercettazioni telefoniche, telematiche o ambientali.⁹¹

Dalle intercettazioni telefoniche, inoltre, si può avere contezza anche degli sms e degli mms inviati ivi compresa la messaggistica a mezzo *chat*, nonché, se richiesto, del *positioning* (porzione di territorio più ristretta rispetto all'area di aggancio alla cella telefonica), ricavata a cura del gestore dell'intercettazione.

Si segnala, ancora che per i suddetti reati sarà pure possibile poter disporre, specie se con la collaborazione della vittima o di un prossimo congiunto che coabiti con essa, di intercettazioni ambientali negli ambienti domestici. Detta forma di intercettazione ha infatti come suo presupposto di legittimità il fatto che nel luogo intercettato si stia

⁹⁰ Se tra questi soggetti vi dovessero essere minori è fondamentale in tal caso l'osservanza delle disposizioni del codice di rito per le quali nei casi in cui si proceda per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 *bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*, 1, 500 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 609-*undecies* 612 *bis* del codice penale, ossia, fra gli altri nel caso di maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù, pornografia minorile, detenzione di materiale pedo pornografico, tratta di persone, acquisto di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minori, atti sessuali con minorenni, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori ecc., l'eventuale assunzione di informazioni avvenga per il tramite dell'ausilio di esperti in psicologia o pedagogia minorile.

⁹¹ Per quanto concerne l'attività tecnica di intercettazione telefonica o telematica, va rammentato che essa è consentita a norma degli artt. 266 ss. c.p.p. quando è indispensabile a fini investigativi e ricorrano gravi indizi in ordine alla sussistenza di reati di particolare allarme sociale indicati tassativamente *ex lege*, tra cui appunto i reati di violenza sessuale, di lesioni gravi, di tentato omicidio, di maltrattamenti e di *stalking*, reato quest'ultimo inserito in virtù dell'inasprimento della pena edittale per esso prevista a cura della l. 119/2013. A tal fine la normativa vigente, giusto l'art. 132 del d.lgs. n. 196/2003, prevede che i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal gestore di telefonia mobile per 24 mesi (2 anni) a partire dalla data della comunicazione per finalità di accertamento e repressione dei reati, da parte della polizia giudiziaria, mentre, per le medesime attività, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, siano invece conservati per 12 mesi (1 anno) dalla data della medesima comunicazione. In particolare, per i tabulati telematici, i c.d. *files di log*, è necessario ricavare l'indirizzo IP di connessione che, mentre per le *mail* è ottenibile dalla versione estesa della *e-mail*, per i siti frequentati presuppone una richiesta dell'A.G. all'*internet provider*. Dall'indirizzo IP si può ricavare il gestore telefonico e, in via approssimativa, la localizzazione. Inoltre, dal gestore, in virtù di altro decreto dell'A.G., si può avere contezza del numero dell'utenza telefonica, dell'intestatario e della localizzazione al momento della connessione.

svolgendo l'attività criminosa. Appare allora evidente che per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altri reati di violenza domestica, detto strumento di indagine appaia sicuramente come il più appropriato.

2 - Indagini per pedopornografia e abusi sessuali in danno dei minori

Ulteriore specificità hanno anche le tecniche di indagine aventi ad oggetto la rilevazione e la segnalazione di fenomeni di abuso sessuale e pedopornografia anche *intra moenia* e quindi soprattutto quando l'attività illecita venga commessa da persone adulte vicine al minore o che con esso coabitino.⁹²

Non sono infatti rari i casi in cui determinate condotte o l'acquisizione e diffusioni di immagini pedopornografiche vengano messe in rete da parte di soggetti adulti conviventi del minore o perché genitori, ovvero semplicemente perché compagni conviventi *more uxorio* della madre o del padre naturale.

Stesso dicasi nei non infrequenti casi di veri e propri abusi sessuali sui minori o di minori usati a fini del soddisfacimento sessuale degli adulti anche in via tecno mediata.

In molti casi tali situazioni a danno di minori vengono alla luce e possono essere rilevati in ambito scolastico, ovvero all'interno di interventi attuati da parte dei servizi sociali o educativi e dalle aziende sanitarie, o ancora all'interno di percorsi di sostegno e terapia privati, o, da ultimo, in seguito a indagini di polizia giudiziaria o su iniziativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni, su segnalazioni ricevute dalla famiglia, da un coetaneo, o, infine, da un medico di famiglia o pediatra.⁹³

La rilevazione non è una fase di mero accertamento dei fatti e delle prove, né di valutazione dei problemi, dei danni e delle responsabilità, bensì una fase di raccolta delle informazioni. Durante la rilevazione sarà assai importante avere ben presenti quali sono gli elementi da raccogliere, come la completa eventuale identificazione non solo della vittima e dell'ipotetico carnefice ma anche, nei casi di *cyber crime* il nome utente/*nickname*/mail/nome del profilo del presunto abusante.⁹⁴

Nel caso in cui la rilevazione sia effettuata da uno psicologo o psicoterapeuta nell'ambito della libera attività professionale, è necessario ribadire quanto sia importante, per l'incolumità e per lo sviluppo psico fisico del minore, anteporre ai vincoli del segreto professionale gli obblighi di cittadino nel riferire agli organi competenti situazioni obiettive di pregiudizio e fatti di reato, che possono emergere all'interno di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico.

⁹² TANCREDI D.M. *Criteri di valutazione medico-legale nell'esame della vittima in caso di violenza sessuale, di abuso su minori e di mutilazioni genitale femminili*, in *Itinerari di vittimologia*, 2012 pp. 441 e ss

⁹³ BIANCHI M., DEL SIGNORE S., *I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori*, op. cit.

⁹⁴ Nel caso di pedopornografia dovrebbe accertarsi se sono state prodotte, inviate e/o ricevute immagini sessualizzate (immagini di nudo totale o parziale, in atteggiamenti sessuali, ecc.) del minore e, soprattutto il periodo esatto in cui è avvenuto il fatto o il contatto (mese, giorno, ora). Anche l'individuazione dell'ambiente domestico o virtuale che è stato occasione del contatto con l'abusante ha la sua rilevanza.

A partire dal momento della rivelazione dell'abuso, da parte del minore, l' intervento terapeutico potrà proseguire, nel sostegno complessivo della persona. Con l'atto della denuncia, l'azione del terapeuta dovrà integrarsi con l' intervento giudiziario, investigativo, di tutela e presa in carico istituzionale, in un'ottica di protezione sinergica della persona di minore età.

In ambito scolastico, ai sensi degli obblighi previsti per legge, spetta al Dirigente Scolastico provvedere a sporgere denuncia rispetto a quanto riferito dagli insegnanti, direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio.

La presenza di immagini dell'abuso può avere un impatto sul minore ed è essenziale integrare questo aspetto nel progetto di supporto individuale e familiare della vittima. Di qui il fatto che gli inquirenti sono sempre portati a considerare sempre la possibilità che siano state fatte o modificati delle foto o dei video anche all' insaputa o nella mancata consapevolezza della loro portata da parte della vittima. Le immagini, secrete per tutta la durata delle indagini preliminari, in quanto fonti di prova, divengono inaccessibili a tutti, tranne che al Pubblico Ministero procedente e agli inquirenti. I genitori potranno visionare tale materiale, previa richiesta formale di accesso agli atti, espressa dall'avvocato della parte offesa.

Per il resto l' attività di indagine finalizzata alla raccolta delle fonti di prova e allo svolgimento di quegli indispensabili accertamenti tecnici irripetibili, fatto salvo quanto già detto per la similare attività in caso di violenza sulle donne, potrà e dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme e delle procedure previste dal codice di rito e dal processo minorile (con particolare riguardo allo svolgimento di audizioni protette e con l' ausilio di personale qualificato e quindi nella prioritaria esigenza di non creare un ulteriore *vulnus* allo sviluppo psicofisico e all' immagine del minore stesso.⁹⁵

3 - La fase pre cautelare

Cessata la fase di ascolto e di valutazione dei fattori di rischio, durante o al termine della fase delle indagini si apre poi la non meno delicata fase di messa in sicurezza prima e, successivamente, di raccolta degli elementi di riscontro ai fini della raccolta delle fonti di prova.

Gli strumenti di tutela e contrasto nei confronti dei fenomeni di violenza nelle relazioni, sia essa di genere così come nei confronti di minori, anziani o disabili, si distinguono infatti tra quelli che sono volti a mettere nell' immediato al sicuro la vittima inserendola in una rete di protezione adottando se del caso nell' immediato misure che potremmo definire precautelari e cautelari, e quelli più propriamente di prevenzione e repressione del fenomeno attraverso strumenti di tutela sia in via amministrativa che penale.⁹⁶

⁹⁵ Da tener presente che a seguito della Convenzione sui diritti dell' infanzia recepita con la l. n. 176/91 e, successivamente, a seguito della Convenzione del Consiglio d' Europa sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre del 2007, con la legge di ratifica n. 172/2012 in data 28 gennaio 2014 abbiamo avuto la stipula di un primo Protocollo d' intesa fra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e l' Autorità Garante per i Diritti del Fanciullo che ha portato ad un vero e proprio Vademecum operativo per le forze dell' ordine per le quali viene prevista l' adozione delle cosiddette best practice in materia di indagine. FILACI R., *Il ruolo dell'Unione Europea per il ravvicinamento legislativo e di cooperazione in materia di cyber crime*, in *L'ordinamento giuridico italiano nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, 2014, pp. 117 ss.; MASTROPASQUA I., *La rete europea di prevenzione del crimine: esperienze di lavoro sociale integrato per la prevenzione della devianza giovanile*, in *Diritti sociali e servizio sociale*, 2005, pp. 139 e ss.

⁹⁶ BALDRY A.C., ROIA F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti criminologici e giuridici*, Franco Angeli, Milano, 2011; DINACCI F.R., *L'enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d'urgenza*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, 2015, pp. 105 e ss.

E' proprio la l. n. 119/2013 che fra le varie novelle ed integrazioni ha inserito nel codice di procedura penale l' art. 384-bis, ossia la possibilità da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di disporre, proprio per fronteggiare situazioni di pericolo imminente, quale misura pre cautelare d' urgenza, e previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto, l' allontanamento urgente dalla casa familiare dell' aggressore imponendogli altresì il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

⁹⁷

Quale presupposti dell' adozione della misura pre cautelare *de qua* la norma richiede il fatto che l' aggressore venga colto in flagranza di uno dei delitti di cui all' articolo 282-bis, comma 6 del Codice penale, tra cui sono inserite le lesioni con prognosi superiore ai 20 gg. o comunque aggravate ex artt. 583 o 585 c.p., oppure dei reati di violenza sessuale, qualora per questi venga presentata anche in via orale querela da parte della persona offesa, e che sussistano fondati motivi per ritenere che le suddette condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l' integrità fisica o psichica della persona offesa. ⁹⁸

⁹⁷ A ben vedere la misura, chiaramente anticipatrice della misura cautelare imposta dall' autorità giudiziaria, non contempla tuttavia la possibilità, in alternativa al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di imporre al soggetto allontanato l'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi oppure dalla vittima, a prescindere da dove essa si trovi, come previsto invece in sede cautelare dall'art. 282-ter c.p.p. da parte della competente Autorità giudiziaria. Vedi al riguardo anche la circolare della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 0000077 del 20 gennaio 2017 sulle "Procedure di primo intervento in caso di violenza di genere la quale nell' ottica della più recente legislazione, tende a diffondere le migliori *best practice* nell' ambito degli interventi delle forze di polizia nella direzione del contenimento dell' *escalation* tragica delle violenze, anche attraverso il ricorso dei più recenti strumenti operativi forniti in sede pre cautelare e cautelare dalla legislazione ad ora vigente a partire dall' arresto obbligatorio in flagranza in caso di reati di cui all' art. 572 c.p. quale delitto a condotta plurima che richiede la verifica della sua abitualità e della sua storia pregressa. Ma si parla anche dell' allontanamento d' urgenza di cui all' art. 384 bis c.p.p. e della misura dell' ammonimento del questore di cui all' art. 3 della l. n. 119/2013. E' proprio la necessaria verifica del pregresso che ha portato alla pratica del costante inserimento nella banca dati SDI di ogni intervento per lite in famiglia che sarà fatto oggetto di una sintetica descrizione e la compilazione di una scheda di rilevazione denominata EVA "Esame Violenza agita" predisposta in collaborazione con esperti del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli coordinato dalla Prof.ssa Anna Costanza *Baldry*. Una serie di dati che in sede di intervento saranno resi utili e partecipati agli operatori. Rilevante quindi da parte di questi in sede di intervento l' essersi assicurati preventivamente circa l' esistenza di precedenti di polizia e la presenza di armi. Di rilievo oltre che ascoltare le parti coinvolte, rilevare l' eventuale presenza di minori e in caso positivo le loro condizioni generali e comunque se abbiano o meno assistito agli episodi di violenza determinando così la configurazione dell' aggravante della violenza assistita che renderebbe di per se i suddetti reati procedibili d' ufficio. Dopo la messa in sicurezza e la separazione della o delle vittime dall' aggressore la gestione di eventuali minori se presenti. Da ultimo la fase dell' acquisizione delle fonti di prova e dei rilievi foto segnaletici anche della vittima previo acquisizione del relativo consenso. *PARLATO L., La tutela della vittima mediante gli strumenti precautelari : tra arresto in flagranza e allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in Vittime di reato e sistema penale, 2017, pp. 401 e ss.*

⁹⁸ Non occorre la querela in quanto si avrà la procedibilità d' ufficio nei casi in cui la lesione prodotta sia da considerarsi grave, e cioè quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ossia una malattia o un' incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg., oppure se il fatto produce l' indebolimento permanente di un senso o di un organo. A norma dello stesso articolo la lesione personale è da ritenersi gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la deformazione o lo sfregio permanente del viso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l' arto inservibile, ovvero la perdita dell' uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Le lesioni sono pure aggravate ex art. 585 c.p. ogniqualvolta il fatto sia posto in essere in occasione della commissione, tra l' altro, del delitto di maltrattamenti o di violenza sessuale ovvero dall' autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa. Per i reati di violenza sessuale, a norma dell' art. 609-septies c.p. si procede pure d' ufficio, a prescindere dalla querela, se si tratta di fatti commessi nei confronti di persona minore di anni diciotto, ovvero se il fatto è commesso dall' ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore o da un soggetto cui il minore sia affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, vigilanza, istruzione o che abbia con esso una relazione di convivenza, ovvero ancora se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell' esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d' ufficio; se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni dieci consenziente; se si tratta di violenza sessuale di gruppo.

Proprio il presumibile pericolo per l'incolumità e l'integrità fisica della persona offesa ha fatto sì che in tali casi risulti immediatamente applicabile a cura degli agenti ed ufficiali di p.s., in caso di necessità ed urgenza, ai sensi dell'art. 39 del t.u.l.p.s., di procedere all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Prefetto che, constatata la capacità di abusarne da parte del soggetto oblato, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti ritirate. È altresì previsto che, entro lo stesso termine, la persona colpita dal provvedimento debba comunicare al Prefetto l'avvenuta cessione dei materiali di cui sopra e, in caso di mancato adempimento, che la stessa autorità di P.S. giusta una novella legislativa di cui al d. lgs. n. 121/2013 possa disporre la loro confisca ai sensi dell'art. 6, co. 5, della l. n. 152/75.

Sebbene la norma si esprima in termini di "facoltà" di adozione delle varie misure, riteniamo che la discrezionalità riconosciuta agli organi di polizia non sia bifasica ma si esaurisca nella valutazione della ricorrenza dei presupposti normativi. Una volta ravvisata la sussistenza di tali elementi, gli organi di polizia hanno l'obbligo di allontanare il soggetto dalla casa familiare e di adottare tutti gli altri provvedimenti a tutela ivi compresi quelli concernenti le armi.⁹⁹

Accessorio alla misura è doveroso segnalare che nella circostanza, così come per il divieto per gli ufficiali di p.g. di assumere informazioni utili per la prosecuzione delle indagini, dagli indagati in stato di arresto o di fermo di cui all'art. 350, co. 1, c.p.p., detto divieto è stato esteso anche nei confronti delle persone allontanate dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p., e che contestualmente alla misura pre cautelare, la polizia giudiziaria dovrà anche assolvere all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 della l. n. 38/2009 nei confronti della vittima, e quindi informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa, provvedendo anche a metterla in contatto con questi se richiesto.¹⁰⁰

Ciò posto non può a questo punto non rilevarsi di come la norma ponga dei seri problemi di coordinamento con la misura dell'arresto in flagranza essendovi tra questi istituti una indubbia interferenza fra le loro aree di operatività nella misura in cui per molte delle ipotesi delittuose contemplate dall'art. 282-bis, co. 6, c.p.p. e richiamate dall'art. 384-bis c.p. che prevedono l'allontanamento, sarebbe previsto l'obbligo di arresto in flagranza di cui all'art. 380 c.p.p. (vedi ad esempio gli artt. 572, 600, 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quinques, 609-bis, 609-quater, co. 1 e 2, e 609-octies c.p.).

Né appare seriamente sostenibile, in assenza di una chiara volontà legislativa in tal senso, che l'introduzione della nuova misura dell'allontanamento dalla casa familiare abbia comportato, stante la minore compressione della libertà personale, una riduzione dell'ambito applicativo dell'arresto.¹⁰¹

⁹⁹ Dal punto di vista sistematico, la nuova misura è stata collocata subito dopo l'art. 384 c.p.p., dedicato al fermo di indiziato di delitto. La soluzione, che sembra presupporre un'assimilazione, sul piano funzionale, delle due misure lascia perplessi in quanto il fermo, che può essere operato anche fuori dai casi di flagranza, ha lo scopo precipuo di impedire la fuga dell'indiziato, mentre la misura che si commenta, che richiede la flagranza di reato, persegue l'obiettivo di neutralizzare la pericolosità dell'autore al fine di apprestare protezione ad una specifica vittima particolarmente vulnerabile.

¹⁰⁰ INTINI A., CASTO A.R., SCALI D.A., *Investigazione di polizia giudiziaria. Manuale delle tecniche investigative*, Roma, Laurus Robuffo, 2006.

¹⁰¹ Un'interpretazione possibile e che parrebbe maggiormente inerente allo spirito della norma potrebbe semmai essere nella direzione di ritenere lo stato di flagranza richiesto per l'applicazione della misura pre cautelare dell'allontanamento dalla casa di famiglia, come una condizione più propriamente di semi flagranza che di flagranza in senso stretto che nelle circostanze di fatto ossia di reati commessi all'interno di mura domestiche appare più un'ipotesi di scuola difficilmente realizzabile nella realtà. Occorrerebbe per il venir ad esistenza della fattispecie che l'aggressore continuasse la sua azione criminosa anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine ed in presenza delle stesse. Molto più realisticamente una lettura maggiormente aderente allo spirito della norma vorrebbe intendersi la flagranza alla stregua di un più verosimile semi flagranza, ossia quando appare chiaro che le violenze siano state

Adottata la misura dell' allontanamento e del divieto di avvicinamento, in caso di una sua violazione, trattandosi della violazione di un provvedimento dato dall'autorità per esigenze di giustizia, la condotta trasgressiva potrà integrare la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., non essendo a tal uopo prevista da alcuna norma penale, processuale o amministrativa, una sanzione *ad hoc*.

Come per l'arresto, anche per l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, il richiamo agli artt. 390 e 391 c.p.p. impone di sottoporre detta misura alla necessaria convalida del giudice per le indagini preliminari. Si tratta di una soluzione imposta dalla riserva di giurisdizione in materia di libertà personale contenuta nel comma 3 dell'art. 13 Cost., che prevede la garanzia del controllo esercitato dal giudice sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati in via provvisoria dalla polizia giudiziaria. E, così come per l'arresto fondato su una situazione di flagranza di reato, anche per la misura pre cautelare dell' allontanamento d'urgenza dalla casa familiare il legislatore ha ritenuto altresì di dovere prevedere, oltre la mera convalida prevedere uno strumento processuale basato sul rito direttissimo "immediato" o "contratto".

E' comunque la stessa polizia giudiziaria a provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla citazione del soggetto oblatore per il giudizio direttissimo che dovrà svolgersi nelle quarantotto ore dall'arresto o dall'applicazione della misura e che va tenuto distinto rispetto al giudizio direttissimo promosso nei trenta giorni dalla arresto.

In tal caso, come vedremo, l'udienza di convalida potrà anche essere la sede per applicare eventuali misure cautelari, soprattutto quelle di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., nella sostanza già anticipatamente eseguite dalla polizia giudiziaria in via d'urgenza.

In alternativa, qualora il pubblico ministero decida di procedere al giudizio in via ordinaria provvederà a richiedere al giudice per le indagini preliminari il solo sindacato giurisdizionale sulla misura dell' allontanamento adottata.

Sono infatti innegabili alcune difficoltà operative che caratterizzano la decisione di un giudizio direttissimo nel caso di specie.

Si tratta infatti di un rito azionabile a seguito dell'adozione di una misura pre cautelare legata alla commissione di reati connotati ad una elevata complessità fattuale, la cui istruzione difficilmente potrà essere affrontata dal pubblico ministero sulla base dei soli dati conoscitivi ricavabili dall'intervento che ha occasionato l'allontanamento. Inoltre, anche quando la misura ex art. 384-bis c.p.p. dovesse rappresentare l'esito di pregresse attività investigative, i tempi estremamente contratti del rito e la conseguente compressione degli spazi difensivi rendono quantomeno inopportuna la scelta di esercitare l'azione penale con le forme del giudizio direttissimo.

commesse immediatamente prima l' arrivo della polizia giudiziaria. Cosa questa che apparirebbe del resto maggiormente aderente alla realtà delle cose trattandosi di reati che realizzandosi all' interno di mura domestiche non sono suscettibili di essere immediatamente percepibili dagli organi di polizia, a meno di non voler ritenere la norma praticamente non applicabile. Di qui l'adozione della più grave misura dell' arresto soltanto allorché l' azione delittuosa continui nonostante la presenza in casa delle forze di polizia che devono letteralmente interrompere *manu militari* le condotte violente. E che si tratti di zona grigia (flagranza/semi flagranza) potrebbe essere avvalorato proprio dal fatto che, a differenza della misura dell' arresto (misura più grave), nell' allontanamento *de quo* vi sarebbe stato previsto dal legislatore una obbligatoria forma di co decisione tra gli organi di polizia giudiziaria ed il Pubblico ministero di cui è richiesta non a caso, vista la delicatezza della scelta in termini di limitazione della libertà personale, una preventiva autorizzazione anche verbale. Ciò non toglie che la mancata espressa previsione di legge in termini di rilevanza anche di uno stato di semi flagranza, rischia di comportare un' interpretazione della legge stessa in maniera oscillante. Si veda ad esempio l' *Ordinanza di non convalida della misura dell' allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis e di contestuale applicazione della misura*, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo in data 11 febbraio 2017 n. 486/17 e n. 5889/17 GIP. Una decisione sicuramente singolare nel momento in cui veniva dato atto della effettiva situazione di rischio in cui si trovava la vittima ma ciò nonostante veniva sconfessato l' operato della Procura e del personale operante allorché adottava il provvedimento in assenza di evidente flagranza di reato ...e questo in quanto per l' "*assenza del presupposto indefettibile (della flagranza) che radica il potere della p.g. di sostituirsi al Giudice nella adozione del provvedimento cautelare, consegue che la misura emessa in via anticipatoria non può essere convalidata*". *Rebus sic stantibus* allora *quid juris* qualora nelle more dell' attesa delle decisioni il giorno dopo del giudice la vittima fosse stata nel frattempo uccisa ?

4 – L' allontanamento del minore

Da rammentare che alle volte l' allontanamento dalla casa domestica in via d' urgenza, può riguardare non soltanto uno dei coabitanti adulti autori di condotte violente e di maltrattamenti famigliari, bensì anche i minori conviventi. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell' autorità di pubblica sicurezza.

Nel primo caso (art. 330 cc) previa dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale, nel secondo caso (art. 333) pur non ravvisando i presupposti della decadenza, in presenza di comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore attraverso il solo allontanamento di questi.

Da menzionare poi il fatto che nei casi di assoluta urgenza del provvedere, ai sensi dell' art. 403 del codice civile, quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o tenuto in luoghi insalubri o pericolosi, ovvero nel caso di persone incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell' infanzia, può collocarlo da subito in luogo sicuro nell' attesa dei provvedimenti formali di cui anche alla l. n. 184/1983 sopra citata in materia di affidamento (a rischio adottivo) ed eventuale adozione.¹⁰²

Ciò potrà avvenire nel caso in cui gli stessi risultino vittime e nel momento in cui l' ambiente domestico si dovesse rivelare inidoneo e di grave pregiudizio allo sviluppo psico fisico di questi, come nei casi di violenza assistita, ovvero nei casi in cui questi vengano a subire violenze anche psicologiche nell' ambito delle ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, abuso di mezzi correzione e disciplina per finire ai maltrattamenti contro famigliari e conviventi tutti puniti rispettivamente agli artt. 570, 571 e 572 c.p.¹⁰³

Nel momento in cui si interviene è comunque importante il raccordo tra tutte le istituzioni pubbliche e private nonché con gli altri uffici della polizia giudiziaria ai quali spetta l' azione in via principale di indagine e di contrasto.¹⁰⁴

¹⁰² Da tenere comunque presente che sulla base della l. n. 184/83 abbiamo per chiunque la facoltà oltre che il dovere morale di segnalare alla pubblica autorità situazioni di abbandono di minori. Una facoltà che diviene ovviamente un obbligo per tutti i pubblici ufficiali, per gli incaricati di un pubblico servizio o per gli esercenti un servizio di pubblica necessità. In tali casi la segnalazione andrà effettuata al Tribunale per i minorenni il quale tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza sarà chiamato ad assumere ogni informazione sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull' ambiente in cui vive al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono ai fini di un eventuale affidamento pre adottivo o della dichiarazione dello stato di adottabilità, anche previo la sospensione della patria potestà dei genitori. TRAMONTO A., *Affidamento dei minori e crisi familiare*, in *I diritti del minore e la tutela giurisdizionale*, 2015, pp. 561 e ss.. SERRAO E., *Abbandono e stato di adottabilità in: Il diritto delle relazioni affettive*, 1, 2005, pp. 819 e ss.

¹⁰³ Sono previste erogazioni di fondi e sussidi nei confronti di enti e associazioni anche di volontariato che si occupano senza scopo di lucro, le cosiddette ONLUS appunto del recupero dei minori. Questo anche mediante la concessione in uso di beni immobili di proprietà degli enti locali strumentali o ausiliari previo vincolo di destinazione. Sul tema: MASONI R., *L'adozione dei minori*, in *Persone, famiglia, disposizioni comuni e procedimenti speciali*, 2011, p. 171-210; CONTIERO G., *L' affidamento dei minori*, Milano, Giuffrè, 2014; TIBOLLO A., *Le comunità per minori : un modello pedagogico*, Milano, Franco Angeli, 2015.

¹⁰⁴ Sussiste tuttavia e all' opposto la responsabilità civile delle istituzioni ai sensi dell'art. 2049 c.c., per effetto della condotta colposa dei propri dipendenti, nell'esercizio delle loro specifiche incombenze nel caso in cui questi colposamente finiscano per far attribuire fatti di reato all' indirizzo di una delle persone conviventi allorché dette considerazioni siano frutto di un indagine non attenta e poco avveduta, e quindi serbata in via irresponsabile. Si veda ad esempio Cassazione civile, sez. III, sent. 16 ottobre 2015, n. 20928 in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2016, 1, p. 297, allorché fu ritenuta la condanna di un Comune per la condotta imperita dei propri

In particolare dovrà tenersi presente che con provvedimento dell' amministrazione dell' Interno in tutte le questure e precisamente presso le Divisioni anticrimine è stata prevista la costituzione degli Uffici per minori diretti da funzionari che abbiano una particolare preparazione e professionalità. Detti funzionari sono coadiuvati da personale altrettanto preparato preferibilmente scelto tra quello che ha specifiche attitudini per le materie sanitarie, psico terapeutiche e pedagogiche. Dell' Ufficio potrà quindi farvi parte lo stesso medico della polizia di Stato e preferibilmente anche personale femminile.

Trait d' union del mutato assetto e del mutato sentire nei confronti del fenomeno, la concezione del fanciullo e del minore non più come mero oggetto di tutela, bensì quello di soggetto di questa.¹⁰⁵

5 - La fase cautelare e le misure di prevenzione e tutela per i reati di maltrattamento e molestia

Al termine della fase acquisitiva della *notitia criminis* e dallo sviluppo di una prima e più urgente attività di indagine d' iniziativa da parte della polizia giudiziaria, anche in sede di un mero riscontro o accertamento dei fatti, consegue poi ovviamente la relativa comunicazione alla competente Autorità giudiziaria alla quale spetterà anche una valutazione in ordine all' eventuale opportunità di applicare misure cautelari ovvero provvedimenti a tutela dei minori, siano esse conseguenti all' applicazione dell' allontanamento urgente dal domicilio adottato dalla polizia giudiziaria, siano invece esse frutto di un' autonoma valutazione da parte della stessa Autorità giudiziaria.¹⁰⁶

Nel momento in cui ci si voglia soffermare sulle varie possibili forme di tutela penale della famiglia, delle donne e dei minori, non sono secondarie le ragioni del loro fondamento a giustificazione di una pena criminale quale *extrema ratio* di risposta dell' ordinamento . Andrà infatti tenuto presente il fatto che non tutte le condotte di cui sopra che ad oggi di per sé si presentano come immorali o meramente illecite sono necessariamente assunte dall' ordinamento come criminali, ovvero lo sono sempre state. Molte di esse infatti, al di là di quelle più essenzialmente predatorie e contro la vita che in ogni tempo ed in ogni luogo furono sempre sanzionate, non sempre, per una precisa scelta di mero diritto positivo sono state considerate meritevoli di sanzione penale e viceversa. Il (non più) recente reato di *stalking* ne può essere una plastica esemplificazione.

Il punto è semmai quello di indagare quanto possa essere utile ed in che misura la sanzione criminale, pur partendo dal dato che l' idea di pena sia sempre esistita sin dagli albori della storia, se non altro per la sua irrinunciabile presunta carica deterrente.¹⁰⁷

servizi sociali che determinarono un'ordinanza ex art. 403 c.c. che comportava l'allontanamento dalla famiglia di una minore per sospetto di abusi sessuali perpetrati dal padre convivente, successivamente rivelatisi infondati.

¹⁰⁵ MINELLA C., *La tutela della famiglia e dei minori*, Forlì, Experta, 2012; OCCASIONE A.M., *Mediazione familiare e minori*, in *Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità culturali*, 2014, p. 283-295

¹⁰⁶ GABBANELLI C.S. *Le misure di prevenzione della violenza domestica in Femminicidio*, 2013 pp. 23 e ss

¹⁰⁷ Il problema in effetti è tutto circoscritto all' effettiva potenzialità deterrente della pena criminale nei confronti del soggetto agente, e se semmai possa essere più utile ragionare in termini di certezza della pena piuttosto che di entità della stessa: “*da millenni gli uomini si puniscono vicendevolmente e da millenni si chiedono perché lo facciano*”.

Ma altra cosa invero (ma esula dalla presente dissertazione), è piuttosto interrogarsi su quale sia in effetti la funzione che la pena dovrebbe assolvere: se essa cioè debba essere essenzialmente di carattere meramente retributivo, ovvero di carattere rieducativo o ancora se debba avere effetti special o general preventivi, ed ancora, infine, se essa alla fine sia davvero utile attesa la presa d'atto di come essa stessa finisca per essere criminogena nella misura in cui il carcere viene considerato una vera e propria scuola criminale con profonde ripercussioni in termini di recidiva. Prima ancora di interrogarsi quindi su quale debba essere la sua funzione, sarebbe piuttosto maggiormente utile ragionare in termini di effettiva utilità della stessa e, in caso positivo, sulla sua certezza.¹⁰⁸

Da rammentare da ultimo che l'art. 2, comma 1, Cedu stabilisce che il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge e l'art. 3, a sua volta, stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture, a pene o trattamenti disumani o degradanti. In applicazione di tali principi, i soggetti vulnerabili, tra cui rientrano le vittime di violenza domestica, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una prevenzione efficace, che li metta al riparo da forme anche gravi di attentato all'integrità personale. lo Stato ha l'obbligo di porre in essere un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di stabilire le cause dell'omicidio di un individuo e punire il colpevole, ma, ancor prima, ha l'obbligo di adottare misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata dalle condotte criminali altrui.¹⁰⁹

La misura pre cautelare dell'allontanamento d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria di cui all'art. 384 bis c.p.p., come detto incidentalmente, si presenta infatti come una misura di fatto anticipatrice della paritetica misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare adottata questa volta in via ordinaria dal giudice ai sensi dell'art. 282 bis, co. 6 c.p.p., così come introdotta dalla l. n. 154/2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari). Rimane intuitivo come nei presupposti di legittimità della misura de qua vi siano sostanzialmente i medesimi reati che legittimano l'adozione della misura precautelare in via d'urgenza.¹¹⁰

Va subito rilevato come nella lista di reati previsti in via cautelare non figuri il delitto degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis. Una possibile spiegazione si rinviene nella considerazione che il delitto in questione, appare di difficile verifica nelle ipotesi di coabitazione tra la vittima ed il persecutore. Secondo l'*id quod plerumque accidit* detta fattispecie appare infatti di più facile verifica allorché la vittima qualora proveniente da un pregresso rapporto con il suo persecutore detto rapporto è venuto meno. D'altro canto, scorrendo poi il catalogo dei delitti indicati dall'art. 282-bis, co. 6, c.p.p. ci si imbatte invece in fattispecie per le quali appare problematica l'applicazione dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si pensi, in particolare, alla violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): qualora il genitore o il coniuge si sia sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale o al rapporto di coniugio abbandonando il domicilio domestico, difficilmente la nuova

(WIESNET E. , *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra Cristianesimo e pena*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 13).

¹⁰⁸ MONTICELLI L., *Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*, in *Delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, 2010 pp. 212 e ss.

¹⁰⁹ In tal senso Corte europea diritti dell'uomo, sez. I, sent. 2 marzo 2017, n. 41237 in *Il penalista.it* 12 aprile 2017 (con nota di Perna)

¹¹⁰ Vi rientrano pertanto i delitti previsti dagli artt. 570, 571, 582, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612 c. 2 c.p. e quindi dei reati connessi alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso di minori o di corruzione, lesioni personali, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, tratta di persone, acquisto di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minore, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, minaccia grave ecc.

misura potrà esplicare effetti protettivi verso la vittima e ci sembra inoltre problematico anche ritenere che ricorra un grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Analogamente poi a quanto avviene con la simmetrica misura in via precautelare anche qui, ai sensi del successivo art. 282-ter c.p.p. introdotto con una novella legislativa di cui alla successiva l. n. 38/2009, al soggetto allontanato potrà essere altresì applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa che potranno essere indifferentemente il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine o dei congiunti più prossimi. Il divieto potrà riguardare anche i luoghi frequentati dai medesimi prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.¹¹¹

6 - La tutela amministrativa dell' ammonimento del Questore

Agli strumenti di tutela civile e penale e della famiglia e dei suoi componenti non potevano mancare strumenti di tutela intermedi in via amministrativa di recente costituzione ed anche qui a carattere preventivo. E' così che con le leggi n. 38/2009 e n. 119/2013 rispettivamente all' art. 8 della e all' art. 3, è stata prevista l' adozione di un provvedimento di ammonimento del responsabile.

Si tratta di provvedimento amministrativo da adottarsi dal Questore a seguito di fatti-reato relativi ad episodi di *stalking* (art. 8 l. n. 38/2009), ovvero per fatti di reato consumati o tentati, di percosse o lesioni perseguibili a querela della persona offesa (con prognosi non superiore ai 20 gg. e non aggravate ex artt. 577, u.c., 583 e 585 c.p.) posti in essere nell'ambito dei maltrattamenti famigliari (art. 3 l. n. 119/2013).

La differenza tra le due analoghe misure sta nel fatto che nel primo caso l' ammonimento sarà possibile fino a quando non sia stata presentata querela da parte della persona offesa, laddove nel secondo caso il provvedimento potrà adottarsi anche in assenza di querela. Una differenza giustificata in quest' ultimo caso in ragione delle preminenti esigenze di tutela del nucleo familiare inteso in senso lato.¹¹²

¹¹¹ Ma la legge n.154/2001, oltre che in sede penale, appone modifiche anche in sede civile laddove nel relativo Codice, vengono introdotti gli artt. 342-bis cc (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) e 342-ter cc (Contenuto degli ordini di protezione). Si tratta di misure volte ad ottenere la tutela della vittima nelle ipotesi in cui sia accertata una mera situazione di tensione, non necessariamente degenerata in fattispecie penalmente rilevanti, ma che abbiano comunque l' idoneità intrinseca di poter in astratto costituire un concreto grave pregiudizio all'integrità psicofisica e morale della vittima. L'ordine di protezione consiste in un provvedimento d'urgenza che il giudice adotta con decreto, su istanza di parte, per una durata massima di un anno (prorogabile su istanza di parte soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario), con cui viene ordinata la cessazione delle condotte nocive e l'allontanamento dalla casa familiare con eventuale ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Sono altresì dettate le specifiche modalità di adempimento ed è eventualmente disposto l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, nonché il pagamento periodico di un assegno di mantenimento laddove necessario nel caso in cui la vittima sia priva di mezzi di sostentamento. In tal caso il versamento potrebbe essere corrisposto all' avente diritto direttamente dal datore di lavoro del soggetto obbligato. Ove occorra il giudice potrà altresì disporre l' intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare o altre associazioni di volontariato nel campo dell' assistenza e accoglienza. Chiunque violi l'ordine di protezione (ma anche analoghi provvedimenti assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio) è punito ai sensi dell'art. 388 c.p. con la reclusione fino a 3 anni o della multa da 103 a 1.032 euro, per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. ZANASI F.M., *Gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari*, Milano, Giuffrè, 2008, Idem *Ordini di protezione nei casi di violenza in famiglia e stalking*, in *La famiglia dopo le riforme*, 2015, pp. 617 e ss. MERZAGORA I, *Prevenzione e trattamento in ambito criminologico: il Progetto S.A.Vi.D. (Stop alla Violenza Domestica* in *Il contributo della criminologia al sistema penale*, 2016 pp. 51 e ss.

¹¹² AMANDOLA G., *La procedura di ammonimento*, in *Femminicidio*, 2013, pp. 46 e ss.

Partendo proprio da quest' ultimo provvedimento abbiamo tra i suoi presupposti di legittimità l' accertato compimento da parte del molestatore di condotte violente in ambito familiare. Condotte violente che il legislatore con interpretazione autentica (art. 3 co. 1 l. n. 119/2013) individua in uno o più atti gravi, e non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica consumati sia in ambito domestico, sia nell' ambito di relazioni *more uxorio* o di fatto presenti o passate con la vittima o le vittime.

A ben vedere la misura di prevenzione per condotte di violenza domestica, prevista dall' art. 3, l. n. 119/2013 è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive manifestazioni più eclatanti. Il provvedimento di ammonimento mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 581 e 582 c.p., quanto piuttosto a « prevenire » la commissione di tali reati. ¹¹³

Un provvedimento a ben vedere mutuato dall' analoga disciplina antecedente posta nei casi di soggetti responsabili di *stalking*, e che, come detto potrà essere adottato anche in assenza di querela, assunte le necessarie informazioni a cura degli organi investigativi da parte di persone informate sui fatti, ovvero ancora per essere stati rappresentati in forma da mantenersi anonima *ex lege* una volta effettuata una indispensabile attività di riscontro. ¹¹⁴

Con il provvedimento in parola pertanto il Questore in definitiva ammonisce formalmente il soggetto responsabile a tenere una condotta conforme alla legge redigendone apposito processo verbale che verrà rilasciato in copia al soggetto ammonito e al richiedente. ¹¹⁵

Detto provvedimento è ovviamente foriero per il soggetto oblatore di una serie di conseguenze gravi quali l' aggravamento di pena in caso di condanna, l' interdizione dalla frequenza di luoghi, l' interdizione dall' utilizzo di armi e, non meno grave la procedibilità d' ufficio per il reato commesso in violazione del provvedimento in parola.

L' adozione del provvedimento comporta infatti ulteriori conseguenze ad esso inerenti. Partendo infatti dal combinato disposto dell' art. 3 della l. n. 119/2013 con l' art. 8 della l. n. 38/2009, vediamo come anche qui al potere discrezionale sull' *an* in merito all' adozione del provvedimento ablatorio, vengono poi ad essere introdotti profili vincolati in materia di armi e munizioni nel senso che il Questore una volta adottato il provvedimento di ammonimento dovrà poi

¹¹³ Ai fini dell'adozione di tale provvedimento non occorre la piena prova della commissione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore. T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), sez. I, sent. 14 settembre 2016, n. 329 in *Foro Amministrativo* (II) 2016, 9, p. 2209. Vedi pure DELL' ARTE M.M., *Ammonimento e femminicidio*, in *Il Questore*, LICCIARDELLO S. (a cura di), Collana *Sicurezza Civile*, Milano, Franco Angeli editore, 2016, pp. 75 ss.

¹¹⁴ Da rilevarsi che la forma anonima prevista dal legislatore è da intendersi non nel senso dell' anonimato del segnalatore, bensì nel fatto che è prevista la sua inaccessibilità alla conoscenza di questi da parte dei soggetti coinvolti. Qui è la stessa legge n. 119/2013 a garantire che in ogni atto del procedimento finalizzato all'adozione dell'ammonimento debbano essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione in definitiva dovrà risultare utilizzabile ai soli fini dell'avvio del procedimento di accertamento prima e provvedimento poi.

¹¹⁵ VIRCIGLIO S., *L' ammonimento*, in *Il Questore*, LICCIARDELLO S. (a cura di), Collana *Sicurezza Civile*, Milano, Franco Angeli editore, 2016, pp. 64 ss.

obbligatoriamente adottare il conseguente provvedimento di revoca dei titoli in materia di armi nei confronti del soggetto oblato.¹¹⁶

Con il provvedimento principale possono poi concorrere un' ulteriore serie di atti consequenziali quali quello della richiesta facoltativa, da parte del Questore, al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

Una ulteriore conseguenza infine, una volta irrogato il provvedimento, è che esso poi comporta un automatico aumento di pena qualora sempre il soggetto oblato si renda responsabile di ulteriori condotte moleste per le quali a questo punto scatterebbe anche la stessa procedibilità d' Ufficio.¹¹⁷

Il Questore deve comunque compiere come detto una ponderata attività istruttoria secondo le indicazioni di cui al co. 2 dell'art. 8 espressamente richiamato dall' art. 3 della l. n. 119/2013 e ciò anche alla luce dell'esigenza di armonizzazione con le richiamate disposizioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/'90), soprattutto in tema di necessario avviso di avvio del procedimento, oculato bilanciamento di interessi ed infine adeguata motivazione.¹¹⁸

Lo strumento dell' ammonimento, inoltre, specie se adottato d'iniziativa dovrà essere utilizzato con estrema cautela e strettamente commisurato al caso concreto. Nonostante infatti molte volte questo produca un esito positivo e determini la cessazione delle molestie o delle violenze da parte dell'aggressore, occorrerà sempre considerare la situazione per quella che emerge dalle risultanze fattuali del caso specifico, atteso che non si può trascurare la possibilità concreta che il soggetto, spesso persona disturbata mentalmente o con personalità bipolare, possa, a seguito dell'ammonimento, maturare azioni ancor più violente e spesso imprevedibili a carico della vittima.

Anche qui poi, sin dall' avvio del procedimento, come pure sin dal primo momento in cui alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche viene data dalla vittima notizia di reato di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale, a cura di queste vi sarà l' onere di adottare le misure informative di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l. n. 38/2009 , in ordine al fatto di garantire alla stessa vittima la conoscenza dei presidi e dei centri antiviolenza

¹¹⁶ Vedi T.A.R. Venezia Veneto, sez. III, 11 luglio 2011, n. 1166 in *Foro amm.* TAR 2011, 7-8, p. 2272. Detta disposizione ad onor del vero presenta aspetti simbolico-promozionali, atteso che si inserisce in un ambito di un più ampio contesto in cui il potere di inibire il possesso di armi è comunque già disciplinato dagli artt. 10, 11, 42 e 43 del t.u.l.ps., laddove in particolare l'art. 43, già richiama i requisiti della 'buona condotta' e dell'affidabilità di non abusare delle armi, la cui assenza comporta sempre la revoca della licenza. Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2011, n. 5676; TAR Valle d'Aosta, 17 novembre 2010, n. 68; TAR Liguria, sez. II, 29 aprile 2010, n. 2008. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che ai fini della revoca del porto d'armi, sia sufficiente che sussistano elementi indiziari circa la mera probabilità di un abuso dell'arma da parte del privato ed è altresì precisato che in esso sono da ricomprendere anche le mere disattenzioni e le mancanze di diligenza tanto che abuso dell'arma non è solo il suo uso illegittimo, ma anche l'omissione delle cautele per impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsene e servirsene. cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 901. GIORDANO E.A., *Violenza in famiglia : percorsi giurisprudenziali*, Milano, Giuffrè, 2011.

¹¹⁷ D' AIUTO G. *Violenza in famiglia : questioni processuali*, Milano, Giuffrè, 2011.

¹¹⁸ Ciò non toglie tuttavia che per quanto concerne l' obbligo di avvio del procedimento, a fronte di particolari esigenze di urgenza del provvedere e di impedire che il soggetto possa reiterare comportamenti analoghi e pericolosi, ossia ogniqualvolta la situazione sia grave e sussista un pericolo per l'incolumità fisica della vittima., giusto l' art. 7 della L. n. 241/'90, detto avviso potrà essere legittimamente omesso, dandone in tal caso comunque ragione nella motivazione.

esistenti sul territorio fornendone i relativi recapiti e, se necessario, anche provvedendo direttamente a stabilire i necessari contatti.¹¹⁹

Quando il Questore procede all'ammonimento, informa inoltre senza indugio anche lo stesso autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, preventivamente individuati e finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Da rilevare che una nuova ipotesi di ammonimento è stata recentemente introdotta dalla l. n. 71/2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyber bullismo*", già approvata con modifiche dal Senato lo scorso 31 gennaio 2017. Come nella legge anti *stalking* di cui al suddetto art. 8 co 1 e 2 della l. n. 38/2009, viene anche qui stabilita la "procedura di ammonimento" contro il responsabile ultra quattordicenne degli atti di bullismo verso i propri coetanei.¹²⁰

Come già detto il provvedimento di ammonimento del Questore nelle ipotesi di maltrattamento in famiglia è risultato di fatto mutuato dal suo antesignano di cui all' art. 8 della l. n. 38/2009 con il quale nel caso di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. e sempre al fine di apprestare tutela alla parte offesa nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità da parte di quest' ultima ai sensi dell' art. 8 della l. n. 38/2009, di avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore.¹²¹

Tornando invece sulla sufficienza di 'indizi coerenti' ai fini dell'adozione dell'ammonimento va evidenziato che il provvedimento di ammonimento non presuppone l'acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante e punito dall'art. 612-bis c.p. ma richiede la sola sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti di natura persecutoria.¹²²

¹¹⁹ Il riferimento è al numero verde 1522. Il servizio è stato sviluppato sin dal 2006 ad opera del Dipartimento per le Pari Opportunità, con la finalità di attuare un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nato e pensato come servizio pubblico nell'intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza di genere, nel 2009, con l'entrata in vigore della L.38/2009 in tema di atti persecutori, ha iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di *stalking*.

¹²⁰ In tal caso fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne è stata prevista la possibilità della convocazione di questi avanti alla predetta Autorità unitamente ai genitori o chi esercita la patria potestà. Gli effetti dell'ammonimento cesseranno solo una volta maggiorenne.

¹²¹ ZANASI F.M. *Ordini di protezione nei casi di violenza in famiglia e stalking*, in *La famiglia dopo le riforme*, op. cit; BALDRY A.C., *Il fenomeno dello stalking : gli strumenti di contrasto*, in *Psicologia giuridica* 2014, pp. 182 ss.

¹²² In tal senso cfr. T.A.R. Perugia Umbria, sez. I, 10 aprile 2013, n. 226 in Foro Amm. TAR 2013, 4, p. 1168. cfr. T.A.R. Brescia Lombardia, sez. II, 8 maggio 2013, n. 444, Speranza c. Min. Int.; SEPE G., *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, in *www.dirittopenalecontemporaneo*.

Conclusioni

Viene definita la “spirale della violenza” o “ciclo della violenza” e sta a significare quelle modalità attraverso cui attraverso la violenza l’uomo raggiunge il risultato di una partner sottomessa, incapace, debole, impotente, totalmente dipendente da lui.

Le fasi della spirale della violenza possono presentarsi in un crescendo e poi “mescolarsi” tra isolamento, intimidazioni, minacce, ricatto dei figli, aggressioni fisiche e sessuali che si avvicendano spesso con una fase di relativa calma, di false riappacificazioni, con l’obiettivo di confondere la donna e indebolirla ulteriormente.

Non è bastata certo la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, dello scorso 25 novembre, ad arginare il problema, ma è certo che ha avuto il merito di aver portato in evidenza attraverso le varie iniziative locali la portata patologica di questo problema e le terribili conseguenze per la salute ed il benessere individuali, così come per lo sviluppo sociale ed economico.

Ci si è resi finalmente conto di come “La violenza contro le donne è una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne”, come ha anche affermato Irina Bokova, Direttrice Generale dell’Unesco, mentre l’amara verità è che ” il contratto sociale è un’idea morta” come appunto dice la filosofa Luisa Muraro in un pamphlet intitolato “Dio è violent”...e non è un refuso.

Dobbiamo quindi ripensare il tema della violenza, prendendo atto della fine delle illusioni sul potere salvifico del contratto sociale. Questo è il compito che tocca a chi, “senza inferocirsi o inselvaticarsi, constata semplicemente che è vano agire in nome di una fiducia nella sola cosa pubblica con l’aspettativa di un ritorno”.

Le leggi sulla violenza contro le donne e le varie forme di tutela poste in essere dall’ordinamento internazionale ed interno, sono infatti in linea con gli standard auspicati, ma le tutele effettive, soprattutto in Italia, purtroppo non ancora. E questo è quanto risulta in sintesi nelle osservazioni finali formulate dall’Onu nel quarto rapporto periodico (E/C.12/ITA/CO/5) attraverso le quali vengono evidenziate forti le preoccupazioni delle Nazioni Unite sulla dilagante violenza, nonostante, si è ammesso, di passi in avanti normativi se ne sono compiuti e molti.

Il problema è tutta quella strada o quell’acqua sotto i ponti che dovrà ancora scorrere per fare quel decisivo passo in avanti.

Al di là delle norme, è infatti il tema delle sensibilità e delle coscienze civili e culturali che dovrà andare ad essere affrontato in quanto è il muro del silenzio e delle reticenze il vero mostro da abbattere.

E che se ne parli e se ne continui a parlare rimane allora la vera se non l’unica via maestra da perseguire in quanto è proprio il silenzio...i tanti silenzi che continuano ad uccidere....sempre.

*Mauro Mancini Proietti
manciniproietti@unisi.it
manciniproietti@gmail.com*